

**INTERROGAZIONI PER LE QUALI È PERVENUTA
RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA**

ALEMANNO. — *Ai Ministri del commercio con l'estero e della funzione pubblica.* — Per sapere — premesso che:

con nota n. 13076/GAB. 1/D/3 del 19 luglio 1999 il Ministro del commercio con l'estero ha comunicato alla Funzione pubblica il numero degli incarichi di livello dirigenziale di seconda fascia, pari a n. 36, tutti relativi all'area gestionale, omettendo la comunicazione del numero di incarichi dirigenziali di seconda fascia in area politica;

l'organico dei dirigenti di seconda fascia del ministero del commercio con l'estero prevedeva, all'atto dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 150 del 1999 n. 30 posti, tutti nominati a seguito di concorso;

all'atto dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 150 del 1999 erano in servizio presso l'amministrazione n. 28 dirigenti di seconda fascia;

nella richiamata lettera del ministro del commercio con l'estero alla Funzione pubblica sono elencati i dirigenti per i quali il predetto Ministro ha richiamato un totale di n. 24 dirigenti di seconda fascia;

dalla comparazione tra l'elenco dei dirigenti presenti e quello dei dirigenti richiamati risulta che quattro dirigenti, anche se non espressamente nominati, vengono lasciati a disposizione della Presidenza del Consiglio dei ministri, con la conseguenza che risultano scoperti almeno 12 incarichi dirigenziali di seconda fascia;

con la citata nota n. 13076/GAB. 1/D/3 non è stata fornita alcuna idonea

motivazione per la messa a disposizione dei quattro dirigenti;

con nota 13032 del 15 luglio 1999 indirizzata alle organizzazioni sindacali Cgil, Cisl e Uil il capo di gabinetto del Ministro del commercio con l'estero comunicava che le assegnazioni nominative dei dirigenti avvenivano secondo figure professionali identificate, tenendo conto che l'assetto si fonda inevitabilmente anche su di un rapporto fiduciario che lega il Ministro e la dirigenza;

il ministero del commercio con l'estero con decreto 23 febbraio 1999 di individuazione delle unità dirigenziali di livello non generale e delle relative competenze ha cambiato l'organizzazione strutturale, ma non ha modificato nel suo complesso le competenze preesistenti, che peraltro sono imm modificabili per decreto, e pertanto non può assolutamente parlarsi di esigenze di mutati profili professionali, cosa peraltro in contrasto con le disposizioni derivanti dal decreto legislativo n. 29/93 e successive modificazioni ed integrazioni che non fanno riferimento all'esigenza di specifiche professionalità. Il fatto è confermato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 150 del 1999 il quale prevede espressamente all'articolo 5, comma 3 che i dirigenti reclutati per specifiche e particolari professionalità tecniche sono iscritti, nell'ambito delle rispettive fasce, nelle distinte sezioni che ne evidenziano la peculiare professionalità e non è questo il caso dei dirigenti già appartenenti ai ruoli del ministero del commercio con l'estero;

l'introduzione dello *spoil system* è previsto espressamente all'articolo 19, comma 8, per il segretariato generale e per i dirigenti di strutture articolate al proprio interno in uffici dirigenziali generali e in quelli di livello equivalente, figure assenti presso il ministero del commercio con l'estero e all'articolo 6 della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri per i dirigenti dell'area politica, i cui contratti vengono meno con il venir meno dell'incarico di governo dell'organo politico, e pertanto non ha fondamento il ricorso alla esistenza o meno del rapporto fiduciario tra dirigenti di seconda fascia ed il Ministro di cui alla citata lettera del capo di gabinetto;

i predetti dirigenti messi a disposizione hanno esercitato funzioni dirigenziali da oltre un decennio senza che né il Consiglio di amministrazione prima né il servizio Interno di controllo poi abbiano mai espresso giudizi negativi sul loro operato;

il Ministro della funzione pubblica, con circolare n. 42301/99-SRC 1 del 5 agosto scorso relativa al decreto del Presidente della Repubblica n. 150/1999 che al paragrafo relativo a « Primi criteri in materia di conferimento di incarichi » ha comunicato alle varie amministrazioni che « l'entrata in vigore del nuovo sistema richiede la necessità di conferire, secondo le nuove procedure, gli incarichi dirigenziali a tutti i dirigenti, anche al solo fine di ribadire gli incarichi già ricoperti »;

da lettere inviate anche al Ministro del commercio con l'estero un dirigente ha ritenuto che il venir meno del preteso rapporto fiduciario col Ministro sia dipeso dall'essersi attenuto alle disposizioni comunitarie e non ai desiderata della segreteria del Ministro;

altro dirigente è forse incorso in carenza di presunto rapporto fiduciario in quanto responsabile sindacale e, conseguentemente, portatore di interessi non sempre condivisi dall'organo di governo;

altri dirigenti non siano in grado neppure di supporre le motivazioni;

se alla luce delle disposizioni vigenti che limitano al segretario generale, al dirigente generale direttore di dipartimento e ai dirigenti di area politica la sussistenza di un rapporto fiduciario, nonché alla luce delle circolari applicative della funzione pubblica, intese alla stipula dei contratti individuali per tutti i dirigenti di seconda fascia, il Ministro del commercio con l'estero non ritenga di dover rivedere le proprie posizioni per renderle conformi alla linea di comportamento suggerita con le circolari emanate in materia dal Ministro per la funzione pubblica, tenuto conto della inesistenza di presupposti giuridici per la messa a disposizione dei 4 dirigenti di seconda fascia che risultano essere gli unici destinatari di messa a disposizione con atto del Ministro. (4-26196)

RISPOSTA. — *Con l'interrogazione presentata l'interrogante sostiene che il mancato conferimento di incarico dirigenziale presso il Ministero del commercio con l'estero a quattro dirigenti già provenienti dai ruoli della predetta Amministrazione si configuri quale « spoil system », non previsto nel caso di specie, e chiede al Ministro un ripensamento in proposito.*

Si comunica, al riguardo, che, in sede di prima applicazione delle disposizioni in materia di ruolo unico, che ha comportato il rinnovo di tutti gli incarichi dirigenziali previsti nell'organico del Ministero, è stata data esatta e responsabile applicazione all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80.

Tale norma stabilisce che nel conferimento delle funzioni dirigenziali si tenga conto « della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare, delle attitudini e della capacità professionale del singolo dirigente, anche in relazione ai risultati conseguiti in precedenza ».

In sostanza, la norma impone una valutazione comparativa delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente, tenendo conto anche del pregresso servizio, in relazione alle caratteristiche della funzione e degli obiettivi ivi perseguiti.

In tal senso si deve intendere il riferimento ad un rapporto fiduciario del Ministro con la dirigenza, contenuto in una nota ministeriale citata dall'On.le Alemanno.

Proprio alla stregua di tali parametri sono state effettuate le dovute valutazioni di merito, e sono stati conferiti i relativi incarichi dirigenziali, con la nomina, per la massima parte, di personale già proveniente dal ruolo del Ministero, a conferma del fatto che si è tenuto conto della specifica professionalità acquisita dai predetti nell'ambito delle funzioni di competenza del Ministero del commercio con l'estero.

Il metodo adottato corrisponde, quindi, rigorosamente al dettato normativo ed allo spirito della riforma, volta ad assicurare un più elevato livello di funzionalità ed efficienza dell'Amministrazione pubblica attraverso l'introduzione del principio del conferimento dell'incarico dirigenziale in funzione degli obiettivi perseguiti e dei programmi da realizzare, di cui costituisce un corollario la regola della temporaneità dell'incarico stesso.

Tali principi hanno trovato anche conferma in sede giurisdizionale (cfr. sentenza del Tribunale di Potenza del 29 dicembre 1999, Libutti contro il Ministero delle Finanze).

Il lamentato omesso affidamento di uffici dirigenziali a quattro dirigenti già provenienti dal ruolo del Ministero è riconducibile esclusivamente all'applicazione dei citati criteri, espressamente fissati dalla legge, che impongono la scelta del dirigente in base ad una valutazione di adeguatezza rispetto agli obiettivi ed alle caratteristiche della funzione da conferire, onde assicurare l'ottimale uso delle risorse umane disponibili nell'interesse esclusivo del cittadino.

A conferma del fatto che tale evenienza è del tutto fisiologica al sistema, è anche disciplinato il caso dei dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali (articolo 19, comma dieci), per i quali è previsto l'affidamento di altre funzioni.

Va ricordato che l'osservanza delle menzionate disposizioni non può essere configurata quale applicazione dello « spoil system » (espressamente previsto dai commi 3 e 8 del menzionato articolo 19 in alcune

tassative ipotesi in cui si è ritenuta necessaria la permanenza di un rapporto fiduciario, sotto il profilo dell'indirizzo politico adottato, fra l'organo politico e l'organo amministrativo), che comporta la possibilità della revoca dell'incarico in caso di nuovo Governo.

Va, infatti, precisato che, nel caso di specie, relativo alla prima applicazione del ruolo unico, non c'è stata alcuna revoca dei precedenti incarichi, essendo stati tutti gli incarichi dirigenziali pregressi azzerati « ex lege »; peraltro, le nuove funzioni conferite avranno tutta la durata prevista contrattualmente, senza possibilità di revoca in caso di nuovo Governo.

Il Sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero: Silvia Barbieri.

ALOI. — *Ai Ministri della giustizia e per la funzione pubblica. — Per sapere — premesso che:*

la piena operatività del giudice unico comporterà un sensibile aumento del carico di lavoro per tutto il personale degli uffici giudiziari;

alla luce di quanto sopra, giustamente si è pensato di procedere all'assunzione dei vincitori del concorso di assistente giudiziario;

inaspettatamente, la direzione generale dell'organizzazione giudiziaria e degli affari generali ha escluso Reggio Calabria dall'assegnazione di siffatto personale;

tale scelta è in contrasto con la circostanza che il distretto giudiziario di Reggio Calabria risulta avere registrato il maggiore incremento del volume degli affari giudiziari;

i suoi organici erano largamente insufficienti, ed in ampia misura comunque non coperti, già da molti anni prima dell'entrata in vigore della riforma del giudice unico;

in occasione di un recente sciopero il personale del citato distretto ha messo in

evidenza carichi di lavoro che costringono gli assistenti giudiziari ad osservare orari di lavoro financo di 12 ore al giorno, cosicché è da mettersi in conto l'imminente paralisi degli uffici giudiziari per i prossimi mesi, per di più in un contesto ambientale ad elevato rischio criminale, che meriterebbe da parte dello Stato attenzione piuttosto che negligenza —:

quali urgenti misure correttive intenda il Governo assumere al fine di scongiurare il marasma dell'attività giudiziaria nel distretto di Reggio Calabria. (4-27349)

RISPOSTA. — *In merito alle problematiche oggetto dell'atto di sindacato ispettivo il Governo ha riferito rispondendo alla Camera dei Deputati alle interpellanze urgenti n. 2-01995 e n. 2-01997 e alla Commissione Giustizia del Senato della Repubblica all'interrogazione n. 3-03121.*

In quelle occasioni fu ricordato che l'articolo 39, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, prevede che tutte le assunzioni nelle amministrazioni pubbliche possano aver luogo a seguito di autorizzazione del Consiglio dei Ministri.

In forza delle autorizzazioni già concesse dal Consiglio, con il decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 1998 ed 8 gennaio 1999, si è proceduto all'assunzione di 2.532 unità di personale amministrativo, di cui 840 con rapporto di lavoro a tempo parziale, con prestazioni pari al 50 per cento di quelle a tempo pieno.

Più in particolare, si è proceduto, tra il marzo e il maggio 1999, all'assunzione di 28 analisti di organizzazione, 56 collaboratori amministrativo contabili, 45 collaboratori statistici, 99 consollisti, 119 collaboratori di cancelleria, 514 assistenti giudiziari, 1.199 operatori amministrativi, 463 dattilografi, 8 centralinisti non vedenti e 21 addetti ai servizi ausiliari e di anticamera.

Fu precisato che tali assunzioni rientrano nel complesso piano di reclutamento che è iniziato fin dal 1997 per consentire l'avvio della riforma del giudice unico nei tempi previsti, limitando al massimo i disagi per gli uffici giudiziari conseguenti alla mancanza di personale amministrativo.

Per completare il programma deliberato, occorre assumere ancora 1.162 unità, tra cui 161 programmatori informatici e 758 assistenti giudiziari, questi ultimi così ripartiti: 355 assistenti giudiziari per i distretti di Milano e Brescia; 78 assistenti giudiziari per il distretto di Bologna; 32 assistenti giudiziari per il distretto di Genova; 147 assistenti giudiziari per i distretti di Catanzaro e di Reggio Calabria; 146 assistenti giudiziari per i distretti di Caltanissetta e Palermo.

Con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1999 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25 ottobre il Ministero della Giustizia è stato autorizzato all'assunzione di altre 450 unità, su complessive 770 assegnate al comparto dei ministeri, numero peraltro ancora insufficiente a garantire il rispetto del programma di assunzioni. In ogni caso le suddette 450 unità sono state tutte destinate alle assunzioni dei vincitori dei concorsi già espletati da parte della Direzione Generale dell'Organizzazione Giudiziaria.

In aggiunta a quanto riferito nelle citate occasioni, si fa presente che è stato deciso di assegnare le 450 unità internamente agli assistenti giudiziari.

Trattandosi, comunque, di numero insufficiente a garantire il rispetto del programma di tutte le assunzioni previste (in numero corrispondente a tutti i vincitori dei vari concorsi), è stato necessario scegliere tra due alternative: assumere i vincitori dei concorsi distrettuali secondo l'ordine cronologico di approvazione delle rispettive graduatorie ovvero procedere ad assunzioni in tutti i distretti in modo proporzionale al numero dei posti messi a concorso.

È stata scelta la prima soluzione, sia perché coerente con i criteri utilizzati per le precedenti assunzioni autorizzate con decreto del Presidente della Repubblica del novembre 1998 e gennaio 1999, sia perché più funzionale per le esigenze degli uffici (un ridotto numero di assunzioni per ciascun distretto non avrebbe risolto i problemi di nessun ufficio), sia infine per evitare un prevedibile massiccio contenzioso, derivante dalla discriminazione interna ai diversi concorsi distrettuali.

Si sono perciò avviate le procedure di assunzione per i distretti di Milano e Brescia (355 assistenti g. — graduatoria approvata il 6 febbraio 1999), di Bologna (78 assistenti g. — graduatoria approvata il 12 febbraio 1999) e di Genova (32 assistenti — graduatoria approvata il 12 febbraio 1999) per complessive 465 unità, costituite dalle 450 unità autorizzate con il citato decreto del Presidente della Repubblica del 25 ottobre e con ulteriori 15 unità in conto delle precedenti autorizzazioni.

Restano da assumere i vincitori dei concorsi relativi ai distretti di Catanzaro e Reggio Calabria (graduatoria 1° aprile 1999), Caltanissetta e Palermo (graduatoria 13 aprile 1999), nonché i vincitori del concorso nazionale per programmatore (graduatoria 6 aprile 1999), la cui assunzione è pure necessaria per garantire la funzionalità dei nuovi programmi informatici per i registri generali delle Procure della Repubblica.

È apparsa perciò indispensabile una ulteriore autorizzazione per le rimanenti 712 unità.

In tal senso è stata avanzata dallo scrivente una formale richiesta alla Presidenza del Consiglio — Dipartimento per la funzione pubblica — con nota del 25 ottobre, sottolineando in particolare l'esigenza che l'autorizzazione sia concessa con la massima possibile sollecitudine, al fine di consentire il regolare e positivo avvio della importante riforma del giudice unico di primo grado.

Accogliendo quasi integralmente la richiesta con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1999, pubblicato sulla G.U. del 25 gennaio u.s., il Ministero della Giustizia è stato interessato all'assunzione di altre 570 unità. Di queste 293 sono assistenti giudiziari, dei quali 147 verranno destinati agli uffici giudiziari di Catanzaro e Reggio Calabria e 146 a quelli di Palermo e Caltanissetta. Entreranno inoltre in organico 161 programmatori informatici destinati alle sedi giudiziarie in tutta Italia.

La legge finanziaria per l'anno 2000 ha poi previsto (articolo 20) che nell'ambito della programmazione e delle procedure di autorizzazione alle assunzioni, deve essere

prioritariamente garantita l'immissione in servizio dei vincitori dei concorsi espletati alla data del 30 settembre 1999, tra i quali rientrano i vincitori dei concorsi in questione.

Il Ministro della giustizia: Oliviero Diliberto.

ANGELICI. — Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero. — Per sapere — premesso che:

le importazioni di prodotti siderurgici in Italia, da Paesi terzi hanno già assunto dimensioni notevoli, assolutamente insostenibili per l'industria nazionale;

se non arginata con misure adeguate ed urgenti, l'attuale tendenza è destinata ad ulteriormente aggravarsi;

in modo particolare per la produzione dei Coils (rotoli di acciaio) nel periodo gennaio-settembre 1998 le importazioni sono cresciute di circa il 140 per cento e quelle di acciaio comune e speciale del 137 per cento;

le richieste di licenze da parte delle aziende italiane trasformatrici ad importare tali prodotti è fortemente crescente;

per effetto di ciò il prezzo dell'acciaio è crollato passando dalle 600 lire al chilo primo trimestre 1998 alle attuali 400 lire;

lo stoccaggio di prodotti scadenziali nelle aziende italiane è ai limiti di guardia;

pressoché tutti gli operatori italiani del settore, stanno richiedendo la cassa integrazione per crisi di mercato per migliaia di lavoratori;

l'Eurofer, organizzazione europea dei prodotti siderurgici ha presentato ufficialmente alla Commissione europea la richiesta ad aprire un'indagine per l'imposizione di dazi *antidumping*, contro 6 paesi importatori: India, Taiwan, Sud Africa, Bulgaria, Iran e Serbia-Montenegro;

in definitiva, un settore trainante della nostra economia industriale, la siderurgia, rischia di avvitarsi in una crisi che potrebbe avere conseguenze molto gravi, sul piano economico produttivo ed occupazionale -:

se non intendano assumere una rapida e forte iniziativa di sostegno al settore, per scongiurare l'ulteriore aggravamento della situazione con danni economici irreparabili alle aziende siderurgiche italiane ed i conseguenti riflessi sul piano occupazionale che, essendo la siderurgia ben presente nel meridione del nostro Paese, determinerebbe una situazione gravissima e comunque insostenibile anche sul piano sociale, in un'area già critica del Paese. (4-21286)

RISPOSTA. - *Si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri.*

Con riferimento all'interrogazione parlamentare indicata e sulla base degli elementi forniti a questo ufficio dalla Direzione Generale per la Politica commerciale e per la gestione del regime degli scambi, e dal Ministero dell'Industria, Commercio ed Artigianato, si precisa quanto segue.

L'aumento delle importazioni di prodotti siderurgici, sia nel nostro Paese che nel resto dell'Europa, dai primi mesi del 1998, è collegato alla crisi economica dei Paesi del Sud-Est asiatico, che ha dirottato le esportazioni di tali prodotti, provenienti dall'area asiatica, verso l'Europa e gli Stati Uniti.

Nel corso dell'anno 1998 il volume di tale aumento nelle importazioni è andato gradualmente aumentando; sul piano europeo l'aumento è stato del 66 per cento rispetto al 1997 (passando da 8,7 a 14,5 milioni di tonnellate), mentre per i coils l'incremento è stato del 70 per cento (passando da 2,3 a 3,9 milioni di tonnellate). A ciò si è anche aggiunta una diminuzione delle esportazioni comunitarie (17 per cento per i coils).

Il saldo import-export ha quindi registrato, nel 1998, un saldo negativo di 1,7 milioni di tonnellate (contro un saldo attivo di 7 milioni di tonnellate nel 1997) ed un saldo altrettanto negativo nei coils di 1,9

milioni di tonnellate (contro un saldo attivo di 122.000 tonnellate nel 1997).

Si conferma, altresì, sempre per il 1998, una forte diminuzione dei prezzi che, iniziata nel settore dei laminati a caldo (coils, lamine da treno, vergella), si è estesa a tutti i prodotti dell'intero ciclo siderurgico, con una caduta delle quotazioni comune a tutti i mercati dell'Unione Europea ed un aumento del volume delle scorte. A tale crisi siderurgica contribuisce anche la crescita della capacità produttiva mondiale, dovuta ad una serie di fattori, quali la tendenza dei nuovi Paesi industrializzati a dotarsi di strutture siderurgiche proprie, il progredire della tecnologia e la resistenza di molti produttori ad intraprendere ristrutturazioni che comportino forti riduzioni di mano d'opera impiegata.

Nei primi mesi dell'anno 1999 per le esportazioni di Paesi terzi verso l'Unione Europea non vi è stato un forte aumento percentuale, come si è riscontrato dalla forte diminuzione della richiesta di autorizzazione all'importazione presso i competenti Uffici di questo Ministero. La Federacciai segnala una lieve ripresa delle quotazioni nazionali ed europee, anche se il loro livello rimane basso.

Nel corso dell'anno 1999 i segnali di ripresa economica, manifestatisi nell'area asiatica, hanno avuto, come conseguenza, un parziale riassorbimento, sempre da parte di quel mercato, del surplus di offerta di acciaio verificatosi nel corso del 1998; è iniziata, inoltre, una fase di recupero anche nei prezzi, fortemente diminuiti rispetto agli anni precedenti, in un primo momento per i soli coils e successivamente anche per la quasi totalità dei prodotti del settore.

Le misure antidumping (AD) e quelle antisovvenzione (CDV) contro i Paesi responsabili della concorrenza sleale, congiuntamente alla ripresa economica del Sud Est Asiatico, stanno contribuendo a diminuire, almeno in parte la pressione dell'import:

la produzione nazionale e mondiale fino ad oggi si è mantenuta su livelli contenuti;

gli ordini assunti presuppongono un risveglio della domanda (di esportazione);

le scorte di mercato, fortemente cresciute nel 1998 e in misura più attenuata nel primo semestre 1999, si sono ridotte nel corso dell'anno.

Fin dai primi mesi del 1998 questo Ministero si è efficacemente attivato per cercare di risolvere questa grave crisi in un settore così importante come quello siderurgico, arrivando a convincere l'Esecutivo comunitario ad esaminare, con favore, la possibilità di applicare lo strumento della salvaguardia comunitaria nel comparto siderurgico europeo. A tale presa d'atto da parte di Bruxelles è seguita la lenta messa in moto della macchina di difesa comunitaria attraverso l'avvio, su richiesta dell'Eurofer (associazione dei produttori europei) di inchieste antidumping nei confronti di Iran, Bulgaria, Sud Africa, Indonesia, Serbia-Montenegro, Taiwan ed India nonché di antisovvenzioni verso India, Taiwan e Sud-Africa, prima nel campo dei soli coils (1998) e successivamente (nel corso dell'anno 1999) anche per i tubi, le lamiere da treno e la vergella per rete.

Parallelamente, sul piano nazionale, si è iniziata un'azione, a livello interministeriale, per combattere la concorrenza sleale contro i Paesi terzi, che esportano in Italia in difformità alle regole di impiego dei prodotti siderurgici sul territorio nazionale. Un aspetto importante della questione è che i regolamenti comunitari, che prevedono norme per la salute e la sicurezza dei cittadini europei — norme che dovrebbero svilupparsi attraverso una rete di controlli alle frontiere — non vengono interamente applicate sul territorio nazionale, facilitando l'immissione di prodotto non qualificato rispetto alla destinazione.

I competenti uffici di questo Dicastero seguono comunque l'evolversi della situazione, in stretto contatto con gli organismi comunitari e con altri Dicasteri, soprattutto con il Ministero dell'Industria. Il Ministro Fassino si è messo più volte in contatto con il Commissario europeo, responsabile delle Relazioni esterne della Commissione, al

quale ha più volte segnalato le preoccupazioni del Governo italiano sulle conseguenze sociali che il perdurare della crisi potrebbe avere, nonché l'esigenza di difendersi dalla concorrenza sleale di quei Paesi produttori che non rispettano i principi del commercio multilaterale, sancito dall'Organizzazione Mondiale del Commercio.

Il Sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero: Silvia Barbieri.

ANGELONI. — *Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:*

a seguito di una iniziativa del dottor Giannella, Pubblico ministero presso la Pretura circondariale di Bari, il sette dicembre 1998 fu sequestrata la sede dell'Università privata Lum (Libera Università Meridionale), sulla premessa che l'edificio fosse privo del certificato di abitabilità e dell'adeguamento alla normativa di prevenzione incendi;

successivamente, il Gip presso la stessa Pretura ha provveduto l'otto gennaio scorso a dissequestrare l'immobile, riconoscendo l'insussistenza della ipotesi contravvenzionale e la conformità dell'immobile alla vigente disciplina, comprese in particolare le norme di prevenzione antincendio;

in tal modo è risultata non solo paralizzata — del tutto ingiustificatamente — l'attività istituzionale della Lum, ma si è esposta la stessa università al rischio di gravi e irreparabili conseguenze causate dalla pubblicità negativa riservata all'infondata iniziativa;

in particolare, l'evolversi della vicenda ha evidenziato che, attraverso una semplice verifica in sede amministrativa, si sarebbe potuta acquisire la prova del conseguimento dell'autorizzazione di agibilità in epoca anteriore alla data del provvedimento cautelare e che lo stesso era quindi sorretto su presupposti del tutto infondati;

la vicenda suscita non pochi interrogativi, anche in relazione alle posizioni

esprese — proprio negli stessi giorni — dal Governatore della Banca d'Italia, che ha sollecitato il Governo a sostenere iniziative culturali e formative a vantaggio dei giovani, al fine di creare un più alto patrimonio di professionalità e di istruzione ed ottenere così una diminuzione dei livelli di disoccupazione;

mentre il Governo — con il « patto sociale » ed altri strumenti d'intervento anche nel settore dell'istruzione e della cultura — cerca di sviluppare l'occupazione, facendola diventare priorità nazionale, in modo diametralmente opposto strutture periferiche della pubblica amministrazione intervengono con provvedimenti quale quello ricordato a limitare le opportunità offerte in tal senso da una moderna formazione universitaria privata;

ad iniziative del genere, adottate senza alcuna minima e doverosa verifica preventiva dei presupposti in base ai quali è condizionato l'esercizio del potere cautelare; è inevitabilmente collegato un impatto negativo per i destinatari del provvedimento e per gli utenti della struttura e da ora discendono comunque riflessi negativi nella opinione pubblica;

non è concepibile che, in un ordinamento democratico, i diritti di libertà del cittadino — ivi compresa l'attività di promozione culturale — siano compromessi e limitati da provvedimenti che appaiono quanto meno disinvolti, e ciò perché addirittura privi di un accertamento preliminare della situazione di fatto e di diritto su cui sono destinati ad incidere;

iniziative di questo genere hanno un riflesso negativo per il cittadino che le subisce, per tutti coloro che potrebbero trovarsi a beneficiare di un « servizio » altamente qualificato — quale quello fornito da istituzioni universitarie private — ed infine per l'immagine e la credibilità stessa della magistratura, considerato come un provvedimento che di fatto penalizzi ingiustamente una iniziativa culturale (destinata a rivolgersi ad un ampio numero di giovani ed a dischiudere nuove prospettive ed orizzonti in una zona dove la disoc-

pazione è elevatissima) non viene sentito e percepito come « giusto » e lede, in maniera irreversibile, la fiducia nei confronti del corretto ed imparziale esercizio della giurisdizione —:

se non ritenga di dover disporre una ispezione per verificare la regolarità del comportamento del suddetto pubblico ministero, a seguito della cui iniziativa è stata bloccata sia pure temporaneamente la vita di una libera Università assistita da tutti i requisiti e le autorizzazioni previste per l'esercizio dell'attività culturale e scientifica, con possibilità di discredito dell'intera iniziativa e con pregiudizio della collettività tutta. (4-21898)

RISPOSTA. — Sulla base degli elementi di conoscenza dei fatti acquisiti dalla competente Autorità Giudiziaria per il tramite della Corte d'Appello di Bari si fa presente quanto segue.

In data 28.9.98 il Comando della Polizia Municipale di Casamassima depositava con prot. n. 58/P.G./P.M./98 una comunicazione di notizia di reato a carico di Degennaro Giuseppe, quale presidente della cosiddetta « Libera Università Mediterranea », per violazione dell'articolo 221 R.D. 1265 del 27.7.34, per aver avviato l'attività della predetta Libera Università in un edificio che, dagli accertamenti effettuati presso i competenti uffici ed in particolare presso quello comunale, era risultato privo del certificato di agibilità. Atteso che l'immobile nonostante quanto rilevato risultava già frequentato da un certo numero studenti, la P.G. procedente chiedeva altresì il sequestro preventivo di esso al fine di impedire l'ulteriore consumazione del reato e/o l'aggravamento delle sue conseguenze.

L'incarto, iscritto nel reg. mod. 22 della Procura Circondariale di Bari, assumeva il n. 15849/98 e veniva assegnato al dott. Giannella per « turno esterno ».

Il successivo 26.11.1998 il P.M. designato per la trattazione del procedimento, all'esito dell'esame e studio del fascicolo formulava al G.I.P. richiesta di sequestro preventivo dell'immobile per l'ipotizzato reato di cui all'articolo 221 T.U.L.S., e il relativo decreto

veniva adottato dal Giudice il 4.12.1998 e quindi eseguito il giorno 16 dello stesso mese.

Peraltro il sostituto dott. Giannella il 30.11.1998 è stato applicato, con provvedimento del Procuratore Generale di Bari, alla locale Direzione Distrettuale Antimafia ed è stato in conseguenza esonerato da ogni ulteriore incombenza, cosicché alla data di esecuzione del sequestro di cui trattasi non era più titolare del procedimento.

Dalle informazioni pervenute dagli uffici giudiziari interessati alla vicenda è poi emerso che al momento dell'esecuzione del provvedimento il geom. Vito Reginella, tecnico dell'indagato, fece presente ai verbalizzanti che nel frattempo il Comune di Casamassima aveva rilasciato per l'immobile oggetto di causa il certificato di agibilità, circostanza questa ribadita il giorno successivo nella documentata istanza di dissequestro presentata dalla difesa.

Del rilascio del certificato non era stato informato in alcun modo l'Ufficio procedente. Al riguardo si fa presente che la Procura di Bari non è stata informata né dal Comune né dai Vigili Urbani dell'avvenuto rilascio, successivamente alla notizia di reato, del certificato di agibilità dell'immobile de quo e che dagli atti non risulta se gli organi di P.G. delegati per l'esecuzione del sequestro hanno o meno avvertito il Magistrato di turno della nuova situazione (esistenza del certificato, appresa con certezza al più tardi lo stesso giorno 16 dicembre dal geom. Reginella); ciò al fine di consentire all'Autorità Giudiziaria di valutare immediatamente l'eventuale opportunità di sospendere l'esecuzione o di revocare il provvedimento, potere che come è noto compete anche al P.M. ai sensi dell'articolo 321 c.p.p.

In ogni caso non venne certamente avvertito di tale nuova situazione il dott. Giannella, già applicato alla D.D.A. fin dal 30 novembre 1998 e non più legittimato ad occuparsi della vicenda.

Per l'esame dell'istanza difensiva di dissequestro venne quindi designato il 18.12.1998 il sostituto dott. Roberto Rossi che in pari data ha trasmesso gli atti, con motivato parere contrario al dissequestro, al

G.I.P. di Bari che tuttavia, il successivo 8 gennaio 1999 disattendeva tale parere e revocava il sequestro, prendendo atto dell'avvenuto rilascio del certificato di agibilità dell'immobile.

Orbene, alla luce di quanto sopra, può dunque affermarsi che il sequestro oggetto delle doglianze dell'interrogante è stato disposto dal G.I.P., a seguito di specifica sollecitazione della P.G., su richiesta del P.M. assegnatario, che quindi non ha emesso direttamente il relativo provvedimento.

È anche risultato che la Procura della Repubblica presso la Pretura di Bari ha avuto notizia del rilascio del certificato di agibilità — avvenuto successivamente al deposito della notizia criminis — solo dopo la esecuzione del provvedimento di sequestro e quando il dott. Giannella non era più titolare del procedimento. È anche indubbio che non poteva prevedersi il rilascio del certificato a così breve distanza di tempo dal sopralluogo effettuato dalla P.G., che aveva dato origine al rapporto, e ciò anche in considerazione che la relativa istanza di parte era stata avanzata il 26.6.1996 e quindi ben due anni e mezzo prima del fatto.

Con riguardo poi agli effetti asseritamente pregiudizievoli subiti dalla L.U.M. per il sequestro dell'immobile, va evidenziato che il contestato provvedimento cautelare non ha causato l'interruzione dell'attività come emerge chiaramente dalle dichiarazioni rese all'atto dell'esecuzione di esso dal tecnico di fiducia dell'indagato geom. Vito Reginella che nell'occasione ha testualmente dichiarato: « Posso altresì affermare che, allo stato, l'attività didattica... risulta essere momentaneamente sospesa, fino al rilascio definitivo di tutte le autorizzazioni necessarie per legge ».

Ciò prova peraltro che l'attività didattica, come già constatato dalla Polizia Municipale, in precedenza era stata effettivamente svolta, pur in assenza dell'agibilità, tant'è che la stessa era stata — per dichiarazione della parte interessata — soltanto « sospesa », in un momento del tutto imprecisato anche se evidentemente successivo al sopralluogo svolto dai denunciati. In ogni caso l'attività dell'istituto era comunque

ferma al momento dell'esecuzione del sequestro in quanto le autorizzazioni a cui il tecnico si riferiva non erano state ancora rilasciate né lo furono prima del dissequestro; e invero anche alla data del 7.1.1999 il Ministero competente non aveva riconosciuto né autorizzato l'attività della L.U.M.

Diversamente da quanto affermato dall'interrogante, e come invece emerge sia dalla dichiarazione surriportata sia, soprattutto, dagli accertamenti svolti presso il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, la L.U.M. non era in possesso di alcun decreto ministeriale di riconoscimento e i corsi da essa svolti non erano autorizzati dalle competenti autorità.

Da quanto sin qui esposto l'affermazione secondo la quale il dott. Giannella avrebbe « bloccato sia pure temporaneamente la vita di una libera Università assistita da tutti i requisiti e le autorizzazioni previste per l'esercizio dell'attività culturale e scientifica » non sembra trovare giuridico fondamento nella reale situazione di fatto e di diritto della L.U.M. sopra illustrata.

Alla luce di tali elementi, nonché delle valutazioni in merito formulate dalle competenti articolazioni di questo Ministero, non emergono nella vicenda di cui trattasi apprezzabili profili disciplinari a carico di magistrati, né le condizioni e i presupposti per dar corso all'invocata attività ispettiva atteso che l'attività giudiziaria della quale si è doluto l'on.le interrogante non evidenzia né abnormità, né macroscopiche violazioni di legge o negligenze inescusabili, né infine strumentalizzazione della funzione giurisdizionale per scopi contrari a giustizia, vizi in presenza dei quali soltanto è ammissibile il sindacato amministrativo sull'esercizio della giurisdizione.

Il Ministro della giustizia: Oliviero Diliberto.

BAGLIANI. — Al Ministro dell'ambiente.
— Per sapere — premesso che:

la zona del Colognese, da anni, fa le spese di un malcostume diffuso a vari livelli, che si è tradotto in danni irreversibili di carattere ambientale;

fiumi pescosi e ricchi di vita sono diventati fogne a cielo aperto e maleodoranti, a causa di uno scellerato modo di gestire le questioni ambientali;

gli scarichi delle concerie di Arzignano e Chiampo hanno riversato nei fiumi veleni, inquinato falde acquifere, reso inservibile l'acqua per scopi irrigui e causato malattie; mentre altri si sono arricchiti, zone a forte vocazione agricola hanno dovuto subire la distruzione del patrimonio idrico ed accettare la legge del mercato calata dall'alto;

nelle zone di produzione dell'inquinamento, sulla base dei dati a disposizione, ci si è accorti che era il caso di mettere al riparo le falde acquifere che soddisfano i bisogni del vicentino occidentale, del veronese orientale e del basso padovano: non si è trovato nulla di meglio che convogliare in un collettore le acque salate in uscita dai depuratori vicentini e di farle giungere subito a monte del territorio veronese;

l'urgenza di portare a termine l'opera per non essere costretti dall'Unione europea alla restituzione dei soldi spesi finora per il collettore, ha portato a scaricare a valle l'inquinamento prodotto a vantaggio di economie altrui;

la costituzione dei confini comunali tra Zimella e Lonigo ha consentito di creare una discarica nel comune di Lonigo ben distante dal centro abitato del comune vicentino, ma a meno di un chilometro da due frazioni di Zimella;

ci sono dati precisi che rivelano gravi inquinamenti del terreno e della falda nel comune di Zimella, attribuibili alla discarica —:

se il Ministro intenda adoperarsi affinché si studino tutte le possibilità offerte dal progresso della tecnologia notevolmente mutata dall'epoca della redazione del progetto per prevenire i danni, affinché sia data la possibilità a chi li subisce di reagire modificando l'atteggiamento passivo mantenuto finora;

se il Ministro intenda accertare la vicenda relativa alla discarica di Lonigo, annosa questione che costituisce un danno ecologico che, oltretutto, si riversa su un territorio a vantaggio di un altro;

se il Ministro intenda segnalare all'autorità giudiziaria i fatti esposti in premessa, una volta verificata la loro fondatezza, per l'accertamento delle responsabilità e promuovere l'azione di risarcimento del danno ambientale. (4-16486)

RISPOSTA. — *In merito a quanto segnalato nell'interrogazione citata si comunica quanto segue.*

Gli elementi citati in premessa dall'interrogante circa la situazione generale trovano significativi riscontri nelle indagini svolte da questo ministero.

Tale situazione non è al momento imputabile semplicemente ad uno o più atteggiamenti illegali, per cui non è ancora possibile rispondere alla domanda circa l'eventualità di promuovere azioni miranti al risarcimento del danno ambientale. Ciò anche per le intrinseche difficoltà giuridiche di tali procedimenti, anche se oggi sulla base delle più recenti normative ambientali, il D.Lgs 22/97 sui rifiuti e il D.Lgs 152/99 sulle acque, tali azioni dispongono di migliori supporti legislativi.

È peraltro d'uopo segnalare che dalle informazioni raccolte emerge che, nel corso degli ultimi anni sono state compiute, da ufficiali di polizia giudiziaria quali in particolare i militi dell'Arma dei Carabinieri, numerose azioni di controllo dalle quali sono scaturite varie segnalazioni di illeciti all'autorità giudiziaria, sull'esito delle quali ancora non sono giunte informazioni.

Peraltro i temi segnalati rivelano il caso tipico di uno, sì importante, ma disarmonico sviluppo economico, che non tiene conto di tutti gli interessi delle comunità e dell'ambiente, che in ultima analisi è la principale ricchezza della popolazione.

Tale situazione, simile a quella rilevabile in diverse altre situazioni deve essere affrontata nell'ambito delle attività pianificatorie e programmatiche di base che, ancora di più dopo le riforme istituzionali avviate

con il D.Lgs 112/98, devono caratterizzare la politica delle regioni e degli altri enti locali. L'utilizzo corretto di tali strumenti può migliorare il modo con cui spesso, come segnalato nell'interrogazione di che trattasi, i problemi di una comunità amministrativa vengono scaricati su un'altra.

In questo ambito le citate riforme ambientali, il D.Lgs 22/97 D.Lgs 152/99, unitamente a strumenti normativi quali quelli relativi ai sistemi e agli accordi volontari tra produttori e pubbliche amministrazioni, forniscono importanti elementi per affrontare in maniera organica e innovativa i complessi problemi segnalati dall'interrogante.

A quanto detto si aggiunge che il ministero ambiente ha costituito delle strutture di lavoro interdisciplinari per garantire la piena e attenta applicazione sul territorio delle nuove normative.

Il Ministro dell'ambiente: Edo Ronchi.

BARTOLICH. — *Ai Ministri dell'ambiente, della sanità e dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

tra i comuni di Samarate e Busto Arsizio è insediata un'industria denominata « Industrie generali spa »;

l'attività dell'industria in questione è specificamente legata alla lavorazione di Cvm (cloruro di vinile), idrocarburo clorurato insaturo che si presenta sotto forma di gas infiammabile e tossico;

il cloruro di vinile, prodotto dalle industrie generali spa, di Samarate, viene trasportato con autocisterne attraversando il centro abitato di Busto Arsizio;

le Industrie generali hanno presentato ai ministeri dell'ambiente e della sanità il rapporto sulla sicurezza previsto dalla direttiva Seveso (articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 1988), relativa ai rischi di incidenti rilevanti;

nel 1994, le Industrie generali hanno costruito un impianto per la produzione di

biodisel, creando ulteriori preoccupazioni per la popolazione residente;

nello stesso anno, il consiglio regionale della Lombardia, inviando il parere prescritto al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988, ha approvato un ordine del giorno per sollecitare il Governo a concludere l'istruttoria prevista dalla direttiva Seveso;

le amministrazioni comunali di Samarate e di Busto Arsizio, per i rischi connessi ai due centri abitati ma, soprattutto per le abitazioni esistenti nel raggio di poche decine di metri dall'edificio industriale, negli anni scorsi, sono più volte intervenute per chiedere lo stato delle procedure relative all'istruttoria;

gli amministratori locali, facendosi portavoce delle preoccupazioni della popolazione e dei numerosi comitati civici, hanno sollecitato il prefetto di Varese il quale, pur avendo disposto percorsi obbligatori con accompagnamento di automobili di vigilanza, non ha risolto il problema dal momento che: a) il percorso non evita i centri urbani; b) l'accompagnamento non esclude rischi di incidenti; c) non sono mai stati predisposti piani di emergenza o di evacuazione della popolazione;

la vicina confederazione elvetica, in considerazione dell'alto rischio per gli abitanti, oltre ad aver vietato da tempo il trasporto del Cvm su gomma ha limitato anche la movimentazione su ferro laddove gli scali ferroviari sono in concomitanza con i centri abitati —:

se il Ministro della sanità sia al corrente del grave rischio che corre la salute degli abitanti dei comuni di Samarate e Busto Arsizio;

il motivo per cui non siano mai stati predisposti piani di emergenza o di evacuazione, delle zone limitrofe all'azienda e comunque interessate dall'attraversamento dei mezzi di trasporto, coordinati dai nuclei di protezione civile sotto controllo della prefettura di Varese;

in quali tempi il Ministro dell'ambiente preveda di concludere l'istruttoria prevista dall'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 1988, istruttoria già conclusasi, per la parte di competenza degli uffici della regione Lombardia, con una relazione prodotta dal servizio prevenzione del rischio industriale presso l'assessorato all'ambiente della giunta. (4-10895)

RISPOSTA. — Sulla base delle informazioni fornite dalla Prefettura di Varese risulta che nell'anno 1994 la medesima aveva predisposto, come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988 n. 175 di attuazione della direttiva CEE n. 501/82, il piano di emergenza esterno allo stabilimento « Industrie Generali » spa, sito in Samarate, via Milano SP. 13.

Nel predetto piano veniva preso in considerazione anche il rischio di incidente durante il trasferimento su carrello stradale, dallo scalo FF.SS. di Gallarate alle Industrie Generali di una ferrocisterna contenente cloruro di vinile monomero (CVM).

Per quanto concerne i tempi necessari per giungere alla conclusione dell'istruttoria, avviata l'8.3.1995, si è provveduto a richiedere notizie per quanto di competenza al Comitato Tecnico Regionale della Lombardia.

L'Ispettorato Regionale Lombardia con nota del 9.4.99 n. 2583 avendo ricevuto l'aggiornamento del rapporto di sicurezza della Ditta Industrie Generali SPA di Samarate (VA) soltanto il 17.2.99 si riservava di inviare le relative conclusioni dell'istruttoria non appena l'esame di tale documentazione sarà portata a termine.

In materia di controlli ed ispezioni si ricorda che queste vengono normalmente svolte durante la fase istruttoria relativamente a ciascun stabilimento dai competenti Comitati Tecnici Regionali, nonché da parte del Nucleo Operativo Ecologico dell'Arma dei Carabinieri nell'ambito di normali controlli.

Si fa inoltre presente che in attuazione dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 175/88, così come modificato dall'articolo 1 comma 3 della legge

137/97, questo Ministero di concerto con i Ministeri dell'Interno, dell'Industria, del Commercio e dell'artigianato ha predisposto il Decreto 5.11.97 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 27 del 3.2.98 concernente « criteri e metodi per l'effettuazione delle ispezioni agli stabilimenti di cui al Decreto del Presidente della Repubblica del 17 maggio 1988 n. 175 e successive modifiche ».

Il Sottosegretario di Stato per l'ambiente: Valerio Calzolaio.

BECCHETTI. Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere — premesso che:

il 22 dicembre 1998 il consiglio regionale della Lombardia ha approvato, in via definitiva, la legge sulla Fiera di Milano;

entro il 10 febbraio 1999 era atteso il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che rende operativo il trasferimento alla regione delle funzioni finora attribuite al ministero dell'industria;

la legge è stata pubblicata sul bollettino ufficiale della regione Lombardia ma in mancanza del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ogni iniziativa della regione rimane bloccata: in particolare non possono essere nominati i tre commissari che dovranno provvedere a riscrivere lo statuto dell'Ente;

gli operatori economici interessati alla Fiera sono giustamente preoccupati dal momento che dopo l'intervento del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri deve essere ancora attuato un iter lunghissimo che comprende i pareri dei sindacati e quello dell'Unioncamere, la registrazione da parte della Corte dei conti ed infine la pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* —:

se non ritenga urgente procedere nel più breve tempo possibile alla firma del decreto e quali iniziative intenda mettere in atto perché l'iter burocratico possa essere completato nel più breve tempo possibile. (4-22615)

RISPOSTA. — Si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Gli argomenti trattati dall'interrogante sono da ritenersi in gran parte superati dalla firma, da parte del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Sen. Bassanini, del D.P.C.M. relativo al trasferimento dallo Stato alle Regioni delle funzioni amministrative concernenti gli Enti fieristici di Milano, Bari e Verona.

Detta firma è intervenuta il 7 luglio 1999, dopo la conclusione dell'iter procedimentale del provvedimento di cui trattasi, che è stato particolarmente laborioso, data anche la necessità di acquisire in merito i pareri di numerosi organismi.

Il citato D.P.C.M. è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 176 del 29.7.1999 ed è entrato in vigore il giorno successivo a detta pubblicazione.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato: Enrico Letta.

BENEDETTI VALENTINI. — Al Ministro della difesa. — Per sapere — premesso che:

si stanno producendo disagi e motivate proteste da parte di enti effettivamente impegnati in attività assistenziali, come a precipuo esempio l'Aucc (Associazione Umbra per la lotta contro il cancro, con sede in Perugia), per il sostanziale blocco delle assegnazioni degli obiettori di coscienza in servizio sostitutivo civile, blocco che contraddice peraltro quelli che avrebbero dovuto essere gli effetti del recente cospicuo stanziamento verso il settore;

associazioni dall'opera assolutamente preziosa e insostituibile allo stato, come la citata Aucc, resteranno ulteriormente penalizzate dal congedo di buona parte del detto personale assegnato, di cui hanno invece stringente bisogno proprio per impiegarlo nella nevralgica attività dell'assi-

stenza domiciliare verso i malati oncologici -:

se il Governo intenda, attivando il competente Levadife-VIII Divisione, provvedere ad eliminare con urgenza la lamentata situazione, destinando rapidamente maggiori quote di personale in servizio civile sostitutivo a quegli enti che effettivamente impiegano le unità in importanti attività assistenziali e non in mere incombenze burocratiche;

se, in particolare, intenda destinare immediatamente un congruo numero di unità all'Aucc con sede in Perugia, la quale svolge una massiccia e preziosa opera multiennale di assistenza a tante persone e famiglie colpite dalla malattia, offrendo uno dei più collaudati e fruttuosi strumenti di attuazione dell'impegno volontariale, avvalendosi di mezzi e risorse anch'essi essenzialmente provenienti dalla solidarietà sociale. (4-26088)

RISPOSTA. - Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo citato, si fa presente che le risorse finanziarie relative all'anno 1999, previste per il Fondo nazionale per il servizio civile e pari a 120 miliardi, non sono state sufficienti a consentire l'avvio al servizio di tutti gli obiettori di coscienza.

Il Governo, quindi, al fine di riprendere le assegnazioni e per evitare che gli obiettori venissero congedati per esubero, ha provveduto con decreto-legge 16 settembre 1999 n. 324, convertito con modificazioni dalla legge 12 novembre 1999, n. 424, ad integrare, per l'anno 1999, la dotazione del Fondo per l'importo di 51 miliardi. In esso vengono inoltre individuati criteri di selezione delle domande, in caso di eccedenza delle stesse rispetto alle disponibilità finanziarie, che consentano di economizzare una parte della somma stanziata, mediante l'estensione agli obiettori dei benefici previsti dal D.lgs. 504/97 in tema di dispensa e di licenza illimitata senza assegni in attesa di congedo.

Tale intervento, infatti, ha inteso, da un lato sbloccare le assegnazioni degli obiettori già programmate, dall'altro evitare la diminuzione della forza degli obiettori in servizio

presso gli enti, causata anche dai congedi intervenuti durante il periodo del blocco delle assegnazioni, che aveva ridotto la capacità recettiva degli enti stessi di circa la metà rispetto a quella prevista in convenzione.

Il suddetto provvedimento legislativo ha pertanto consentito la ripresa delle assegnazioni degli obiettori agli enti convenzionati; sono stati infatti avviati al servizio il 15 novembre 1999 n. 7.176 obiettori ed il 28 dicembre 1999 ulteriori n. 11.805; attualmente sono in corso i procedimenti per le assegnazioni di altri n. 6.683 obiettori programmate per il mese di gennaio 2000.

Con riferimento infine al quesito concernente la situazione determinatasi presso l'Associazione Umbra per la lotta contro il cancro con sede in Perugia, si rappresenta che, con la ripresa delle precettazioni, sono stati assegnati alla suddetta Associazione n. 4 obiettori e, pertanto, la forza degli obiettori in servizio è passata a n. 15 su una capacità totale di n. 20.

Tale entità, a seguito delle precettazioni previste per il mese di gennaio 2000, sarà incrementata di altre 2 unità e, gradualmente, nel corso dell'anno si provvederà a riportare la forza degli obiettori in servizio entro i limiti fisiologici pari al 90 per cento della capacità ricettiva degli enti.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri: Domenico Minniti.

BOGHETTA e NARDINI. - Al Ministro della difesa. - Per sapere - premesso che:

alle ore 12,20 di mercoledì 21 ottobre 1998 due aerei militari hanno sorvolato a bassa quota (secondo i testimoni poche decine di metri dai tetti) l'abitato di Pannico, una frazione del comune di Marzabotto;

il sorvolo ha creato grande apprensione tra la cittadinanza ed in particolare

tra la scolaresca della locale scuola elementare i cui tetti sono stati sfiorati dagli aerei —:

per quali ragioni, nonostante la tragedia del Cermis, continuino ad essere autorizzati sorvoli a bassissima quota di abitati civili e se non ritenga di dover intervenire con disposizioni tassative al fine di evitare il ripetersi di episodi che finiscono per creare legittima apprensione tra la popolazione civile. (4-20386)

RISPOSTA. — *Si ritiene che l'evento segnalato dagli interroganti possa essere correlato alla missione di volo svolta da 2 velivoli dell'Aeronautica Militare appartenenti alla 46^a Brigata Aerea di stanza in Pisa.*

Dalle verifiche effettuate dal Centro Operativo del Comando Operativo delle Forze Aeree di Poggio Renatico (FE) si è potuto stabilire che i due velivoli hanno effettuato una missione regolarmente pianificata di addestramento alla navigazione e alla formazione tattica.

Risulta utile premettere che le norme sul traffico operativo a bassissima quota (Manuale BOAT) consentono ai velivoli militari di sorvolare il territorio nazionale rispettando la quota minima di 1.000 piedi evitando il sorvolo delle aree urbane riportate sulle carte di navigazione OACI CAI o AMI CNA a scala 1:500.000.

Qualora il sorvolo di tali aree urbane sia inevitabile le citate norme prevedono il rispetto di una quota minima di 1.500 piedi.

Per la zona di Panico, le norme di cui sopra consentono un sorvolo fino ad un minimo di 1.000 piedi.

Ciò premesso, in ordine alla missione di volo sopra specificata si rappresenta che, data la conformazione orografica dell'area sorvolata, che non permette un puntuale rilevamento delle quote di volo, non sono disponibili tracciati radar utili a determinare l'esatta quota dei due velivoli. Tuttavia, il pilota capo-missione ha dichiarato che, nell'occasione entrambi gli aerei hanno mantenuto una quota variabile tra i 1.500 ed i 2.000 piedi, rispettando quindi, la quota minima prevista per la zona interessata.

Preme assicurare che l'Amministrazione pone la massima attenzione affinché le norme vigenti in materia di volo militare siano osservate con scrupolo in ogni circostanza. In particolare, tali disposizioni che sono alla base della regolamentazione, programmazione e controllo del volo militare, contemperano l'esigenza di assicurare l'assolvimento dei compiti istituzionali dell'Aeronautica Militare, con quella di garantire, sempre e comunque, adeguati margini di sicurezza per tutti i cittadini.

Il Ministro della difesa: Sergio Mattarella.

BORGHEZIO. — *Al Ministro della giustizia. — Per sapere — premesso che:*

il Corpo di polizia penitenziaria è corpo di polizia ad ordinamento civile che tra l'altro ha quale prerogativa dei propri appartenenti il libero esercizio dei diritti sindacali secondo regole e criteri sanciti sia dalle legge di riforma n. 395 del 1990 sia dai contratti collettivi nazionali di lavoro approvati con decreti del Presidente della Repubblica n. 395 del 1995 e n. 254 del 1999;

attengono a tali regole di relazione con le organizzazioni sindacali del personale le procedure di preventiva informazione e successiva consultazione sulla gestione, sulla organizzazione e sulla mobilità dello stesso personale, intese soprattutto a rendere tali attività dell'amministrazione pienamente eque e trasparenti;

da tempo l'Osapp — Organizzazione sindacale autonoma polizia penitenziaria segnala per la regione Puglia, in cui è il sindacato nazionale maggiormente rappresentativo, la reiterata omissione del rispetto di tali regole da parte del direttore dei centri regionali della giustizia minorile di Bari, il quale, non solo assegna personale di polizia penitenziaria a determinati servizi in maniera univoca e discrezionale ma, in relazione alle innumerevoli proteste della stessa sigla, avrebbe intensificato azioni di implicita pressione ed ostruzione

nei confronti dei rappresentanti sindacali presso il locale istituto penale per minorenni;

a nulla sono valse sia le richieste di più puntuali accertamenti sia la richiesta di eventuale avvicendamento del citato funzionario che lo stesso Osapp ha inoltrato al centrale ufficio della giustizia minorile di Roma mentre il suddetto funzionario si è limitato a negare fatti e circostanze pur documentate —:

quali iniziative urgenti si intendano assumere per alleviare palesi disagi e ristabilire idonee condizioni tra l'altro di agibilità sindacale presso il citato centro della giustizia minorile di Bari. (4-27030)

RISPOSTA. — Con riferimento all'interrogazione citata è stato interessato il competente Ufficio Centrale per la Giustizia Minorile che ha in proposito fatto presente quanto segue.

Il caso rappresentato dall'interrogante nell'atto in questione, fa riferimento alle lamentele avanzate dall'O.S. OSAPP nei confronti del Direttore del C.G.M. di Bari che, in asserita violazione dell'articolo 25 n. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 395/95, avrebbe disposto il distacco di un'unità di personale presso il Centro Giustizia Minorile di Bari in qualità di autista e di un'altra unità presso il Centro di Prima Accoglienza di Taranto, senza alcun parere delle organizzazioni sindacali regionali e senza l'interpello rivolto al personale in servizio nell'ambito dell'intera regione interessata.

Invero, i provvedimenti in questione non sembrano lasciare spazio ad alcun rilievo nei confronti del funzionario sopra citato, potendo lo stesso avvalersi di un congruo numero di personale di polizia penitenziaria da destinare alle esigenze dei servizi dipendenti dal Centro, in ossequio alle previsioni del decreto ministeriale 26.3.1993, che stabilisce, appunto, le unità di organico di polizia penitenziaria da assegnare agli istituti e servizi della Giustizia Minorile.

Avvalendosi, dunque, di tale facoltà il Direttore del C.G.M. di Bari, mediante interpello, ha richiesto al locale istituto penale

per minorenni di reperire una unità tra il contingente di polizia penitenziaria colà assegnato, con funzioni di autista, da distaccare al Centro. Al medesimo interpello hanno risposto due unità di quel personale di cui una soltanto ha dato la propria disponibilità per l'incarico da conferire.

Per quanto riguarda, poi, l'unità distaccata al Centro di Prima Accoglienza di Taranto si fa presente che, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28.6.1955 n. 1538, il direttore del Centro può disporre, in caso di urgenza, l'invio in missione di personale di polizia penitenziaria dipendente o proporre all'Amministrazione Centrale un eventuale distacco.

In ottemperanza a tali disposizioni il Direttore del Centro di Bari, trattandosi di caso urgente e su disposizione di questa Amministrazione, ha disposto il distacco dell'unità di polizia penitenziaria per il tempo strettamente necessario a sopperire alla situazione contingente.

Non sembra, dunque, che possa delinarsi alcuna violazione, come invece postula l'onorevole interrogante nei confronti del personale citato, né emergono dalla vicenda elementi tali da rendere necessario o quantomeno opportuno l'avvicendamento del Direttore del Centro di Bari, come in atti proposto, ritenendo che lo stesso funzionario, facente parte dei ruoli dell'Ufficio Centrale per la Giustizia Minorile, non abbia agito contra legem, ma in ossequio alla stessa e per corrispondere alle esigenze imposte dal servizio.

Il Ministro della giustizia: Oliviero Diliberto.

CICU. — Al Ministro dell'ambiente. — Per sapere — premesso che:

è noto che in Sardegna esistono condizioni per la realizzazione di forme di tutela ambientale e che da questo è derivata la necessità d'istituzione di parchi naturali tra cui quello del Gennargentu;

i problemi ambientali che investono il territorio isolano determinano la necessità di una forte azione di tutela e salvaguardia

con conseguente limitazione d'uso delle risorse ambientali disponibili. Questo fatto ha generato forti proteste nelle popolazioni interessate dalla delimitazione di zone a parco naturale proprio per effetto di forti limitazioni d'uso del territorio. Non è altresì procrastinabile la necessità di una forte azione di tutela ambientale;

i territori con alta valenza ambientale e paesaggistica, come quelli vincolati dall'istituzione dei parchi, sono comuni al resto dell'Isola e per questa ragione appare irrazionale una discriminazione includendo nel territorio vincolato solo una parte del territorio sardo. Le recenti contestazioni per effetto di una delimitazione del parco del Gennargentu che comprende comuni che formalmente non hanno aderito al parco, nascono soprattutto dal fatto che questi territori comunali non sono protagonisti della gestione del patrimonio ambientale, da cui deriva la paura che tali limitazioni all'uso del territorio conseguano una crescita della povertà. Zone costiere come il litorale di Pistis (Oristano), del Poetto (Cagliari), della Giara (Cagliari), del Sulcis, eccetera non hanno niente da invidiare a quelle del Gennargentu ed è forte la necessità di un'azione di tutela e salvaguardia. La logica razionale conseguenza è quella di sottoporre l'intero territorio regionale a forme forti di tutela che si possono realizzare solo attraverso l'istituzione di parco naturale di tutto l'ambito regionale;

l'esigenza è quella di istituire in Sardegna un organismo di coordinamento regionale che indichi le direttive di sfruttamento razionale dell'ambiente ma con una gestione autonoma comunale delle risorse. I comuni debbono essere protagonisti primari del proprio territorio in una visione generale di salvaguardia ambientale dell'intera isola —:

quale logica razionale di corretta gestione del patrimonio ambientale abbia portato ad escludere dall'inclusione del parco del Gennargentu altri territori isolani a forte valenza paesistica e ambientale e quali motivazioni abbiano portato ad

includere quegli ambiti comunali che non avevano aderito al parco;

se non ritenga che sia il caso di rinegoziare con il Governo nazionale una nuova intesa relativa alla istituzione del Parco nazionale del Gennargentu-Golfo di Orosei;

se non ritenga opportuno inserire nell'intesa clausole di garanzia affinché le misure di salvaguardia diventino efficaci solo dopo gli atti formali di adesione al parco da parte degli amministratori locali e delle popolazioni che devono essere chiamate ad esprimersi, anche mediante *referendum* consultivo, entro un congruo termine di tempo da concordare tra il Governo nazionale e la regione Sardegna in modo che solo in data posteriore a tale scadenza venga emanato un nuovo decreto del Presidente della Repubblica per l'istituzione e la delimitazione del parco nazionale. (4-21927)

RISPOSTA. — L'istituzione del Parco nazionale del Golfo di Orosei e del Gennargentu è stato un procedimento complesso che trova le sue radici nel 1991, quando il Parlamento con l'approvazione dell'articolo 34, comma 2, della legge n. 394, la « legge quadro sulle aree naturali protette » ha imposto al Governo e specificatamente al Ministro dell'ambiente di procedere alla realizzazione di questo parco nazionale.

In realtà il Parlamento raccolse un'istanza, fatta propria anche da parte della collettività sarda, che risaliva addirittura ai primi del novecento, la cui discussione si è fatta più intensa negli ultimi quaranta anni, durante i quali si sono succeduti numerosi studi e proposte. L'area del Gennargentu, infatti, è una delle più pregiate sotto il profilo naturalistico e ambientale dell'intero bacino del Mediterraneo. Essa ricomprende ben tre siti di importanza comunitaria, racchiude zone di elevato pregio paesaggistico e orografico e contiene numerose emergenze faunistiche e vegetazionali assai rare.

Sulla base di questa disposizione il Ministero dell'ambiente e la Regione Autonoma della Sardegna hanno provveduto a

stringere tre diverse intese nel 1992, nel 1995 e nel 1998, attraverso le quali sono stati definiti i passaggi per la definizione dell'attuale provvedimento amministrativo di esecuzione dell'articolo di legge sopracitato. In particolare con l'ultima intesa con la Regione Autonoma della Sardegna è stato definito il testo e il perimetro del territorio interessato dall'istituzione del parco nazionale riportato nel decreto del Presidente della Repubblica del 30 marzo 1998.

Il procedimento seguito ha consentito la massima partecipazione di tutte le amministrazioni interessate. Sulla scorta delle due prime intese fu istituito un Comitato Istituzionale di Coordinamento che avrebbe discusso sulla perimetrazione e sulle linee di sviluppo che l'istituendo parco nazionale avrebbe dovuto perseguire a beneficio delle popolazioni residenti, oltre che per la conservazione dei valori naturali più rilevanti. Il Comitato Istituzionale di Coordinamento vede, infatti, la partecipazione di tutti i sindaci dei comuni, dei presidenti delle Comunità Montane, della Provincia e della Regione, oltre che del Ministro dell'ambiente. A riconoscimento dell'autonomia della regione, il Ministro dell'ambiente con proprio decreto del gennaio 1997 ha attribuito la presidenza del C.I.C. al Presidente della Regione Autonoma della Sardegna.

Sulla base dell'intesa del 1995 fu deciso che la perimetrazione comprendesse il territorio del parco regionale preesistente più quello che i comuni intendessero attribuire. A seguito della riunione del C.I.C. svoltasi a Nuoro il 10.10.1997 si è giunti alla definizione della successiva intesa con la Regione Autonoma della Sardegna del 19.2.1998 e quindi del decreto del Presidente della Repubblica del 30 marzo 1998, prevedendo addirittura delle diminuzioni di porzioni del territorio rispetto a quello dato dal parco regionale.

Riguardo al regime di salvaguardia previsto dal decreto di istituzione si è prestata particolare attenzione a non aggiungere ulteriori vincoli a quelli esistenti. Infatti con questo decreto sono state inserite misure di salvaguardia che ripetono sostanzialmente il regime vincolistico esistente già prima dell'emanazione del decreto istitutivo. L'unico

ulteriore vincolo aggiunto a quelli preesistenti sul territorio interessato consiste nel divieto di esercizio dell'attività venatoria. Occorre in proposito rilevare che anche questo divieto viene imposto da disposizioni di legge, non soltanto quella sulle aree naturali protette, ma anche quella che disciplina la caccia e specificatamente l'articolo 21, della legge 11 febbraio 1992, la quale ripete analogo precetto contenuto nella previgente legge n. 968 del 1977.

Nell'elaborazione del decreto si è avuta l'accortezza di garantire un processo di partecipazione alle scelte riguardanti il parco nazionale da parte degli enti locali interessati. Infatti, in attesa della costituzione degli organi di gestione dell'ente parco, si è provveduto ad attribuire i compiti ad essi spettanti alle rappresentanze degli enti locali. In tal modo le funzioni e i compiti di pianificazione e di programmazione sono stati attribuiti al Comitato Istituzionale di Coordinamento (costituito da tutti i comuni, dalla provincia e dalla regione), mentre, sempre in via transitoria, alla provincia è stato conferito il potere di disciplinare i vincoli e di rilasciare il nulla osta agli stessi.

Come noto alla sola notizia dell'intesa del febbraio 1998 sono seguite diverse proteste dovute soprattutto alla preoccupazione degli effetti sulle attività produttive e sull'occupazione che il parco avrebbe potuto cagionare.

Purtroppo accanto a forme di contestazione civile si sono verificati numerosi atti di chiaro stampo terroristico. Sono stati segnalati attentati dinamitardi, incendi dolosi, intimidazioni alle istituzioni — si ricorda che solo lo scorso mese sono state recapitate due lettere di minaccia di morte ai sindaci di Baunei e di Gavoi —. Si è giunti anche alla esposizione di un muflone squartato con accanto scritte terroristiche.

Il clima di particolare violenza, sostenuto anche da una parte della stampa locale, ha reso difficile un dialogo, in realtà, mai interrotto con le istituzioni regionali, provinciale e comunali. È, infatti, responsabilità di tutte le amministrazioni non dare voce ad istanze di violenza e chiaramente antidemocratiche.

In un incontro svoltosi a Roma il 7 aprile del 1998 con la Regione Autonoma della Sardegna e la Provincia di Nuoro si è determinato di comune accordo di procedere ad una successiva intesa per definire un nuovo perimetro, per riaprire il dialogo con i comuni, per prevedere norme che consentano ai comuni una maggiore partecipazione ai processi decisionali dell'ente parco e assumendo l'impegno da parte dello Stato a riservare nell'ente parco l'esclusiva presenza di rappresentanti sardi.

In merito al riconoscimento del maggior ruolo dei comuni nel governo del parco nazionale è opportuno ricordare che la recente legge n. 426/98 nuovi interventi in campo ambientale (entrata in vigore il 29.12.98), apportando modifiche alla legge n. 394/91, è venuta incontro a queste istanze. Essa, infatti, attribuisce agli stessi una capacità decisionale determinante nelle scelte degli enti gestori dei parchi nazionali. Oggi, in base alle modifiche apportate, la nomina del vice presidente del parco spetta ai rappresentanti della Comunità del parco. La stessa Comunità provvede, inoltre, alla elaborazione del piano territoriale, sia definendone i criteri fondamentali per la predisposizione, sia in sede di parere. A ciò si aggiunga il potere dei comuni di partecipare assieme alla regione e all'ente parco alla fase di approvazione, addirittura con l'intesa nelle zone classificate d). Inoltre la Comunità del parco conserva il potere di predisporre il piano di sviluppo economico e sociale.

Per quanto riguarda la richiesta di sospensione del provvedimento si deve far presente che questo istituto non è previsto dal nostro ordinamento. Si può invece procedere alla revoca o all'annullamento di un provvedimento solo laddove emergano elementi di illegittimità. Nel caso di specie questa circostanza non è data riscontrare. Anzi si ricorda che l'istituzione del parco nazionale del Golfo di Orosei e del Gennargentu è stata ordinata con legge della Repubblica, pertanto occorrerebbe procedere all'abrogazione di questa disposizione.

Riguardo invece alla richiesta presentata sulla base dell'Ordine del Giorno del 30 aprile 1998 da parte del Consiglio Regionale

della Regione Autonoma della Sardegna, si fa notare che essa trova la sua causale nell'articolo 51 dello Statuto regionale, che consente di poter chiedere al Governo la sospensione di un provvedimento dello Stato in materia economica o finanziaria, il quale risulti manifestamente dannoso all'Isola. È chiaro, quindi, che l'appello rivolto in merito al decreto di istituzione del Parco nazionale del Golfo di Orosei e del Gennargentu è del tutto incontestuale, giacché non riguarda la materia economica o finanziaria e non comporta un danno per l'Isola e un eventuale atto di sospensione dell'efficacia del provvedimento sarebbe viziato di illegittimità.

Ciò nonostante con il decreto del Presidente della Repubblica del 10 novembre 1998, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 12.11.1998 n. 256, è stato disposto il differimento del termine per l'entrata in vigore delle misure di salvaguardia del Parco nazionale del Golfo di Orosei e del Gennargentu al 31.1.2000.

Oggi ancora proseguono contatti e incontri con gli enti locali finalizzati ad una possibile revisione del decreto previa una ricompattazione dei consensi per il raggiungimento di un'intesa.

Il Sottosegretario di Stato per l'ambiente: Valerio Calzolaio.

COPERCINI. — *Ai Ministri dell'ambiente, dell'interno, dei lavori pubblici per la funzione pubblica e gli affari regionali. — Per sapere — premesso che:*

Boccolo de' Tassi, Grezzo, unitamente ad altre frazioni, disperse a mezza costa lungo la direttrice che collega Bardi (Parma) — antica capitale della Valceno, munita di un massiccio castello — con Groppallo, nel piacentino, verso Bobbio (Piacenza) — altro importantissimo centro di cultura medioevale — fanno tornare alla mente, pur nell'abbandono, oggi, da parte soprattutto delle istituzioni, la frequentazione di queste zone fin dai primordi della civiltà umana, con un incrocio di vestigia di castellieri ligures che interagiscono con

strade consolari romane e, risalendo indietro nel tempo, altri significativi ritrovamenti di siti archeologici risalenti all'eneolitico e forse precedenti (*Homo Neanderthalensis*) hanno portato qualcuno ad affermare che proprio a Boccolo, nei pressi dei numerosi groppi, si sia manifestata la prima presenza umana di tutto il territorio parmense;

lo spopolamento della montagna appenninica, dovuta principalmente alle dissennate politiche di inurbamento, finalizzate alle speculazioni edilizio-industriali di quest'ultimo dopoguerra, ha provocato la progressiva e vistosa diminuzione del numero di abitanti, tant'è che, ad esempio, lo stesso capoluogo, Bardi, è passato in un decennio da dodici mila abitanti a poco più di tremila;

la viabilità di base, che è quella di cinquant'anni orsono, i lavori di ammodernamento della stessa, di dubbia utilità pratica, ma di spesa sospetta, e la dissennata eliminazione di servizi essenziali alla sopravvivenza (sanità, pubblici trasporti, scuole, impianti produttivi, eccetera) hanno praticamente reso impossibile il protrarsi della vita nelle frazioni, tant'è che, nelle stesse, permangono residenti solo pensionati di età ultrasettantenne;

le località sono state origine da sempre di emigrazioni verso la Gran Bretagna e, soprattutto, la Francia: non solo quindi le nuove generazioni, costrette a lavorare in città, ma anche un riflusso di emigrati di ritorno cercano di salvare questi territori dall'abbandono ripristinando case e fabbricati in questo spesso ostacolati dalla sordità di leggi e burocrazia;

tutto ciò avviene nonostante la macchia ed i boschi secolari appenninici che abbracciano queste località e la viabilità campestre abbiano una buona manutenzione e cura secondo i metodi tramandati dagli avi, con modalità di taglio selettivo che fa vivere il bosco come è sempre vissuto e di questo occorre ancora una volta dar merito ai pochi residenti ed a coloro che rientrano nei fine settimana - non certo alle istituzioni -, mantenendo

così un ecosistema che altrove è stato completamente compromesso dall'incuria, dall'abbandono o da speculazioni costruttive indiscriminate;

le alture sovrastanti sono ricche d'acqua, che si ritrova a poca profondità, verticale o suborizzontale, nonché di sorgenti spontanee; i declivi meno impervi sono mantenuti a pascolo e si riconoscono, ancora oggi, radure adibite un tempo a carbonaia, con annessi i ruderi degli alloggi di questi tradizionali lavoratori dei boschi; che l'ambiente si mantenga incontaminato, come detto, secondo un ecosistema collaudato da secoli, è dimostrato dal fatto che in alcuni rii alimentati dalle citate sorgenti - rio dei Gamberi, rio Dorbora, rio del Groppo - sopravvive una specie, il gambero di fiume, scomparso altrove, a causa dell'inquinamento produttivo e industriale incontrollato nonostante le leggi: è il caso purtroppo del rio dei Gamberi, dal nome significativo, dove l'equilibrio è stato turbato ed alterato irrimediabilmente, a valle, da un allevamento che scarica liberamente nelle acque del rio; non così, ancora, per gli altri due citati;

il rio Dorbora, che per un lungo tratto, dove il pendio risulta meno scosceso ed aspro, risulta alimentato da due sorgenti perenni che danno vita al corso sottostante fino allo sbocco nel collettore principale, il fiume Ceno; proprio su queste due sorgenti, situate nel cuore di questi luoghi incontaminati, e tra l'altro di proprietà privata, hanno appuntato l'attenzione i tecnici del comune di Bardi i quali, senza nulla chiedere alle proprietà interessate e senza valutare altre soluzioni, non solo più convenienti dal punto di vista logistico, ma anche tecnico ed economico, hanno preso la decisione di intubare le due sorgenti e creare manufatti e condotte, di cinque o sei chilometri, che non solo farebbero morire il rio, ma altererebbero tutto l'ambiente ed il territorio interessato e tutto ciò per alimentare la rete acquedottistica di un comprensorio che, con altri impianti, vende acqua ad altri comuni vicini;

un piccolo acquedotto, insomma utile soltanto a chi lo costruisce, andrà a deturpare irrimediabilmente una porzione di territorio appenninico, mantenuta tale da secoli dai pochi cittadini che la abitano —;

se non sia il caso che il Ministero dell'ambiente intervenga a scongiurare uno scempio di tal fatta;

se non sia il caso che lo stesso emani precise disposizioni a tutela di questo territorio, consentendo ai cittadini che lo popolano e ne hanno curato, e ne curano tuttora, la sopravvivenza, di poterlo fare al di là di decisioni verticistiche, aventi motivazioni tecniche e di pubblica utilità che all'interrogante appaiono perlomeno dubbie. (4-13240)

RISPOSTA. — *In merito a quanto segnalato nell'interrogazione citata si comunica che dagli elementi raccolti, in particolare dalle segnalazioni pervenute da parte del Comune di Bardi e da parte della regione Emilia Romagna non sono emersi elementi atti a suffragare la caratteristica di gravità segnalata dall'interrogante, tale da giustificare interventi diretti da parte di questo ministero ambiente.*

Si ritiene comunque doveroso segnalare all'interrogante l'attenzione del ministero ambiente sui temi segnalati.

Attenzione che si è concretizzata con l'approvazione del D.Lgs 152/99 e con la costituzione di un gruppo di lavoro che deve seguire costantemente l'applicazione delle indicazioni di tale decreto sul territorio nazionale.

Si sottolinea in proposito che il D.Lgs 152/99 nel disegnare gli obiettivi della tutela delle risorse idriche si sofferma in particolare sui seguenti temi:

la necessità di arrivare all'integrazione della tutela qualitativa con quella quantitativa;

la definizione di obiettivi di qualità per fiumi, laghi, acque marine e acque sotterranee e di un sistema di monitoraggio e classificazione dei corpi idrici.

Il tema della tutela integrata qualitativa è articolata sui seguenti concetti cardine:

la tutela quantitativa della risorsa concorre al raggiungimento degli obiettivi di qualità;

i piani di tutela previsti dal D.Lgs 152/99 devono contenere le misure volte ad assicurare l'equilibrio del bilancio idrico nel rispetto delle priorità per l'uso idropotabile e agricolo, e tenendo conto delle disponibilità, del minimo deflusso vitale, della capacità di ravvenamento della falda e delle destinazioni d'uso della risorsa compatibili con le relative caratteristiche qualitative e quantitative;

tutte le derivazioni di acqua sono regolate in modo da garantire il minimo deflusso vitale e il raggiungimento degli obiettivi di qualità;

gli obiettivi di qualità ambientale definiti per le acque sotterranee riguardano, sia la qualità della risorsa sia l'equilibrio tra livello di sfruttamento e capacità naturale di ravvenamento.

Da quanto detto, emerge quale sia l'attenzione del ministero ambiente sui temi segnalati.

Il Ministro dell'ambiente: Edo Ronchi.

DE CESARIS. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'ambiente. — Per sapere — premesso che:*

l'assemblea dei lavoratori dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica (Infs), il 28 giugno 1999 ha segnalato con apposito documento che l'amministrazione avrebbe disposto il blocco di qualsiasi attività che comporti spese, a decorrere dal 2 giugno 1999, a causa di una asserita mancata concessione da parte degli organi centrali di contributi già assegnati per legge e non ancora pervenuti;

a seguito di tale decisione si sarebbero verificati numerosi inconvenienti (sospensione dell'attività di ricerca, dei sopralluoghi e di qualsiasi manutenzione di beni e strumenti nonché del rifornimento di materiali di consumo) oltre la minaccia di blocco del pagamento degli stipendi al personale;

il sindacato Usi/Rdb-Ricerca, che è quello maggiormente rappresentativo all'interno dell'Infs, ha immediatamente chiesto un incontro al direttore generale dell'ente il quale ha inteso « minimizzare » la questione —:

se risponda al vero che i fondi già assegnati per legge all'Infs non siano a tutt'oggi pervenuti all'Ente;

se risponda al vero che l'attività istituzionale dello stesso ente sia praticamente paralizzata dalla mancanza di risorse;

in caso affermativo, le ragioni della mancata corresponsione dei suddetti fondi;

se risulti che l'Infs abbia effettuato, nel corso dell'anno 1998, spese e notevoli investimenti in conto capitale pur in assenza di specifici provvedimenti ministeriali che ne assicurassero la relativa copertura;

se non si ritenga, infine, allo scopo di assicurare il pieno raggiungimento degli scopi istituzionali dell'Infs, delegare al ministero dell'ambiente la vigilanza sull'ente. (4-25754)

RISPOSTA. — Con riferimento all'interrogazione indicata si fa presente quanto segue.

Con D.P.C.M. del 14 giugno 1999 è stata definita, a favore degli Enti interessati, la ripartizione dello stanziamento del capitolo 1232 dell'unità previsionale di base 2.1.2.1. del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri; in particolare con detto provvedimento è stata stabilita l'entità del contributo annuale a favore dell'Istituto Nazionale Fauna Selvatica pari a L. 4.417.600.000.

L'erogazione del contributo è avvenuta nel seguente modo:

una prima « tranche » di L. 3.313.200.000, pari ai 3/4 dell'intero contributo ordinario, disposto con ordine di pagamento del 23 giugno 1999, è pervenuta all'Ente in data 19 luglio 1999;

il saldo dello stesso contributo, pari ai restanti L. 1.104.400.000, emesso in data 29 settembre 1999, è pervenuto allo stesso Ente in data 11 ottobre 1999.

Per quanto concerne l'asserita minaccia di blocco del pagamento degli stipendi al personale, si precisa che tale rischio risaliva al periodo maggio-giugno-luglio 1999, ossia al momento in cui le risorse finanziarie dell'Ente erano talmente esigue da non consentire il pagamento di spese essenziali ed obbligatorie oltre il 31 maggio 1999.

Il Consiglio Direttivo dell'Ente, al fine di fronteggiare tale situazione di emergenza, nella seduta del 2 giugno 1999, ha deliberato la distribuzione di quanto disponibile in cassa per il pagamento degli stipendi, sia pure in misura parziale, e l'autosospensione dei propri compensi da parte dei componenti il Consiglio medesimo.

La situazione si è poi normalizzata con la citata erogazione del primo rateo del contributo ordinario in data 19 luglio 1999, e pertanto il paventato blocco del pagamento degli stipendi non si è più concretizzato.

Per quanto riguarda l'attività istituzionale dell'Ente, si precisa che l'Istituto ha segnalato le proprie difficoltà finanziarie con le relazioni ai bilanci di previsione per gli esercizi 1998 e 1999, facendo presente che l'entità del contributo assegnato consentiva la gestione operativa dell'Ente limitata all'ordinaria amministrazione.

Alle segnalate difficoltà finanziarie si è cercato di ovviare nel corso dell'esercizio 1999, proponendo un emendamento al DDL recante « Rifinanziamento degli interventi in campo ambientale » (A.S. 3833, licenziato per l'Aula in data 16.9.99). Tale emendamento prevede un aumento del citato contributo annuo di L. 1.750.000.000 per il 1999 e di L. 2.000.000.000 sia per l'anno 2000 che per l'anno 2001. Purtroppo a tutt'oggi tale DDL non è stato approvato.

Per quanto attiene all'esercizio finanziario 1999, inoltre, gli organi di gestione dell'Istituto hanno proceduto all'assorbimento degli «avanzi di esercizio», in attesa dell'approvazione, nelle competenti sedi parlamentari, del provvedimento sopra citato.

Per l'esercizio finanziario in corso, pur tenendo conto delle note difficoltà di bilancio dello Stato, si ritiene di poter aumentare a L. 5.000.000.000 il contributo da erogare all'Istituto Nazionale Fauna Selvatica da parte di questa Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Per quanto attiene infine l'effettuazione, nel corso del 1998 di «spese e notevoli investimenti in conto capitale» privi della necessaria copertura finanziaria, si precisa che l'Ente non ha mai effettuato spese senza la corrispondente esistenza di adeguate somme nei relativi capitoli di bilancio.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio: Enrico Micheli.

FAGGIANO. — *Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:*

il decreto n. 80 del 31 marzo 1998 prevede, in via obbligatoria, il tentativo di conciliazione per le controversie di lavoro innanzi all'Ufficio provinciale del lavoro;

nella circostanza in cui il tentativo di cui sopra non viene espletato, e si procede pertanto direttamente alla presentazione del ricorso, il giudice è costretto a dichiarare l'improcedibilità della controversia;

una statistica effettuata dall'Ufficio provinciale del lavoro a massima occupazione (Uplmo) di Brindisi dimostra come meno del 20 per cento delle controversie presentate si riescono a definire in sede di commissione di conciliazione, ciò a causa della frequente mancata comparizione delle aziende citate che, nella prospettiva di tempi assai lunghi per la definizione della controversia davanti all'autorità giudiziaria, preferiscono non comparire;

la mancata comparizione delle aziende dinanzi all'Uplmo non è conside-

rata in sede processuale motivo di valutazione da parte del magistrato;

in tal modo risulta particolarmente semplice inficiare l'utilità e la bontà dell'obbligatorietà del tentativo di conciliazione continuando a gravare di lavoro la magistratura ordinaria —:

quali provvedimenti si intendano intraprendere, anche attraverso opportune modifiche legislative, al fine di far sì che la mancata presentazione di una parte in fase di tentativo di conciliazione non avvenga in maniera strumentale, con il solo scopo di allungare i tempi della decisione ed aggravando al contempo l'enorme mole di lavoro già sulle spalle della magistratura ordinaria, ed al riparo di qualsiasi valutazione in sede processuale. (4-23453)

RISPOSTA. — *L'interrogazione citata è rivolta a sottolineare la mancata previsione di sanzioni di carattere processuale nei riguardi della parte che si astenga dal partecipare al tentativo di conciliazione previsto dall'articolo 69 e 69-bis del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 80. In particolare, nel testo dell'interrogazione, si evidenzia l'esiguo numero di definizioni in sede conciliativa e si addebita tale effetto alla «frequente mancata comparizione delle aziende citate che, nella prospettiva, di tempi assai lunghi per la definizione della controversia davanti all'autorità giudiziaria, preferiscono non comparire»; l'interrogante individua il possibile rimedio di tale situazione, nell'attribuzione al giudice di una potestà valutativa del comportamento della parte.*

A tale proposito l'Ufficio Legislativo ha osservato che la scelta di non partecipare al tentativo di conciliazione è solo uno dei possibili comportamenti della parte che non intenda addivenire alla conciliazione. In linea pratica, non sembrano individuabili particolari differenze tra il comportamento di chi non compaia per nulla dinanzi al collegio di conciliazione o di chi, pur comparendo, mantenga un atteggiamento pregiudizialmente indisponibile nei riguardi di ogni ipotesi conciliativa, contando sulla

lunghezza del successivo procedimento giudiziario. Ne consegue, che la mera definizione di sanzioni d'ordine processuale nei riguardi di chi non interviene al tentativo di conciliazione non sembra costituire una reale soluzione del problema; né d'altronde, possono certamente ipotizzarsi sanzioni per chi, in generale, si rifiuta di pervenire alla conciliazione. Il problema centrale sembra in concreto rappresentato dalla scarsa convenienza della conciliazione nell'attuale contesto processuale, caratterizzato notoriamente da tempi di definizione del contenzioso estremamente lunghi; tant'è che non risulta che i numerosi altri tentativi di conciliazione introdotti nell'ambito delle controversie civili diano adito ad esiti più proficui; e, comunque, c'è da chiedersi se le conciliazioni eventualmente stipulate riflettano adeguatamente le ragioni delle parti o se, invece, non siano frutto di gravose rinunce per la parte che, pur avendo « ragione », non intende o non può permettersi di attendere la definizione giudiziale della controversia.

La difficoltà di definire meccanismi conciliativi realmente funzionali, in sostanza, si riconnette in linea diretta al problema della durata del processo.

Del resto, non appare ben chiaro neppure cosa intenda concretamente l'interrogante allorché auspica l'introduzione di poteri valutativi del giudice in ordine alla mancata comparizione. Non sembra, infatti, praticabile la strada di correlare alla mancata comparizione una valutazione ex articolo 116 c.p.c., nel senso di attribuire al giudice il potere di desumere argomenti di prova circa la fondatezza della domanda. Un tale meccanismo ha una sua collocazione logica riguardo all'ipotesi di mancata comparizione o di mancata risposta ad un interrogatorio relativo ai fatti della controversia; estendere le stesse conseguenze all'ipotesi di mancata comparizione in una sede funzionale all'esperimento di un tentativo di conciliazione non sembra oggettivamente corretto. Eventualmente si potrebbero ipotizzare sanzioni connesse alla comparizione tra le posizioni assunte in sede di tentativo di conciliazione e l'esito finale della lite, agendo sulla regolamentazione

delle spese processuali. Questa prospettiva è stata già oggetto di studio e di elaborazione da parte di questo Ministero e si è tradotta in due proposte di legge pendenti alla Camera, su iniziativa parlamentare (4567/C Folena ed altri, Norme concernenti la conciliazione e l'arbitrato; 6052/C Bonito ed altri, Disposizioni per la deflazione del contenzioso e per l'abbreviazione dei tempi del processo civile). L'esito del dibattito parlamentare sarà oggetto di valutazione ai fini dell'estensione delle medesime soluzioni ad altri modelli conciliativi.

Il Ministro della giustizia: Oliviero Diliberto.

GAMBATO e SIGNORINI. — Ai Ministri delle finanze e dell'industria, commercio e artigianato. — Per sapere — premesso che:

l'Irap sta riservando brutte sorprese a chi voglia intraprendere l'attività di imprenditore;

è pesante l'impatto della nuova imposta nei confronti dei neo-imprenditori che iniziano le attività in aree non depresse (il dimezzamento dell'Irap fino al limite dei cinque milioni di imposta per i primi tre anni era previsto solo per coloro che operano in aree depresse);

già erano insufficienti le misure di sostegno ai giovani imprenditori: adesso la situazione diventa critica anche per gli effetti retroattivi che potrebbero verificarsi;

l'imprenditoria è già penalizzata da un eccessivo carico fiscale -;

se non si intenda attuare una seria politica che agevoli lo sviluppo di imprenditoria giovanile e di nuova imprenditoria;

se non si intendano quindi estendere a tutti i neo imprenditori le agevolazioni attualmente previste solo per coloro che operano nelle aree depresse. (4-28252)

RISPOSTA. — Con l'interrogazione cui si risponde gli interroganti chiedono di conoscere se non si intenda attuare una politica

che agevoli lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile e della nuova imprenditoria e se non si ritenga opportuno estendere a tutti i neo-imprenditori le agevolazioni previste solo per coloro che operano nelle aree depresse.

Al riguardo il Dipartimento delle entrate ha comunicato che le richieste, così come formulate nell'interrogazione, non permettono un'adeguata valutazione tecnica della questione, in quanto non vengono specificati né il contenuto dei benefici fiscali auspicati né le imposte alle quali le richieste agevolazioni si riferiscono.

Comunque, si rileva che una puntuale e rigorosa normativa comunitaria regola gli aiuti di Stato e stabilisce i termini e le modalità entro cui essi sono ritenuti compatibili con il mercato unico ed il libero svolgimento della concorrenza.

Entro tale ambito normativo sono attuati i regimi di aiuto nazionali, sulla base di quanto previsto dagli articoli 92 e 93 del Trattato istitutivo della Comunità europea.

Anche gli interventi a sostegno della nuova imprenditorialità o dell'imprenditoria giovanile sono sottoposti a tali vincoli, i quali fanno riferimento, soprattutto, ad ambiti territoriali (aree depresse).

Sulla questione il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha, altresì, comunicato che le agevolazioni per l'imprenditoria giovanile (decreto legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, con legge 29 marzo 1995, n. 95) rientrano nella competenza della Società per l'Imprenditoria Giovanile.

Lo stesso Ministero ha aggiunto che, tuttavia, alcuni regimi di aiuto sono ritenuti compatibili con il mercato unico pur operando sull'intero territorio nazionale; si tratta, ad esempio, delle misure introdotte a sostegno dell'innovazione nelle imprese industriali (decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, con legge 28 maggio 1997, n. 140), quelle stabilite dall'articolo 8, comma 2, della legge 7 agosto 1997, n. 266, che estende a tutte le aree i benefici previsti dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, non escludendo i nuovi imprenditori dal beneficio delle agevolazioni.

Il medesimo Ministero ha, infine, segnalato che i termini per la presentazione delle istanze a valere sulla citata legge n. 266 del 1997 sono stati aperti il 23 marzo 1999, ma, a causa delle limitate risorse finanziarie, a fronte del numero di domande presentate detto termine è stato sospeso con decorrenza dal giorno successivo.

Per quanto riguarda, invece, le misure a sostegno dell'innovazione nelle imprese industriali (di cui alla legge n. 140 del 1997), i termini per la presentazione delle istanze di agevolazione, riaperti a decorrere dal 1° luglio 1999, sono stati mantenuti sino al 31 dicembre scorso.

In detto arco temporale, hanno fatto ricorso a questo strumento circa 4000 aziende.

A partire dal 1° gennaio 2000 tutti i regimi di aiuto sono sospesi, in attesa dell'approvazione da parte della Commissione UE della relativa proroga.

Ha precisato, inoltre, il predetto Dicastero che tali agevolazioni (di cui alla legge n. 266 del 1997 e alla legge n. 140 del 1997) fanno parte degli strumenti operativi conferiti alle competenze delle Regioni, ai sensi del decreto legislativo n. 112 del 1998.

Il Ministro delle finanze: Vincenzo Visco.

GAZZILLI. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:

sulla Gazzetta di Caserta del 9 maggio 1999 è stata pubblicata una lettera aperta nella quale gli studenti del corso di laurea in beni culturali lamentano disagi quotidiani cui essi sono esposti, essendo la sede costituita da cinque aule più un box, in cui dovrebbero far lezione in cinquemila e più iscritti;

la situazione dell'Università idonea a un paese del quinto mondo, ma non di certo di uno dei paesi più industrializzati e progrediti, con servizi igienici carenti e misti per popolazione maschile e femminile, suppellettili ed apparecchiature bastanti appena a due classi e malfunzionanti e altre gravi disfunzioni;

risulta all'interrogante che nessun esito la predetta missiva ha sinora sortito —:

quali urgenti provvedimenti di propria competenza, anche avvalendosi di fondi statali per le strutture universitarie, intenda adottare per riportare nella facoltà di Lettere di Santa Maria Capua Vetere (Caserta) normali condizioni di agibilità e funzionalità. (4-24793)

RISPOSTA. — *In risposta all'atto di sindacato ispettivo citato si comunica che con decreto interministeriale Finanze — Università e ricerca scientifica e tecnologica, trasmesso alla registrazione della Corte dei Conti, è stata disposta la concessione in uso gratuito e perpetuo alla Seconda Università degli studi di Napoli, ai sensi dell'articolo 51, comma 8, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dell'immobile denominato « Vecchio complesso penitenziario » sito in Santa Maria Capua Vetere (Caserta), per le esigenze della Facoltà di Lettere e filosofia.*

Il Sottosegretario di Stato per l'università, la ricerca scientifica e tecnologica: Luciano Guerzoni.

GERARDINI e DI STASI. — *Al Ministro dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che:

il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 131 (attuazione della direttiva 79/923/Cee, relativa ai requisiti di qualità delle acque destinate alla molluschicoltura) ha affidato, dopo una gestazione di oltre dodici anni, al ministero dell'ambiente la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco nazionale delle acque destinate alla molluschicoltura; l'emanazione, di concerto con i dicasteri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, delle norme tecniche per l'esecuzione dei campionamenti e per l'individuazione delle stazioni di rilevamento; la modifica e l'aggiornamento dei parametri di rilevamento per la definizione dell'idoneità delle acque; l'in-

tegrazione del piano generale di risanamento delle acque di cui alla legge n. 319 del 1976;

il ministero dell'ambiente non ha dato seguito agli impegni ad esso affidati dal decreto legislativo citato, in particolare per quanto riguarda le azioni di prevenzione;

per converso, la sua azione rispetto al comparto molluschicolo si è limitata a vietare la produzione in specchi acquei ritenuti non idonei;

nel contempo la situazione dei mari italiani, a causa di un inquinamento batterico non efficacemente contrastato, è tale da ridurre sempre più le zone in cui praticare la molluschicoltura;

a causa del degrado dell'ambiente marino si registrano frequenti, vasti e diffusi fenomeni di moria delle vongole, con devastanti conseguenze economiche per il settore produttivo;

le riserve naturali di molluschi bivalvi hanno subito un restringimento tale da imporre ripetutamente il ricorso alle vigenti norme relative al fondo di solidarietà nazionale della pesca e da richiedere drastici interventi di riduzione del numero delle imbarcazioni autorizzate alla cattura dei molluschi bivalvi —:

quali iniziative intenda assumere, ed in quali tempi, per adempiere ai compiti affidatigli dal decreto legislativo n. 131 del 1992;

quali iniziative intenda predisporre — anche di coordinamento — rispetto al suo compito istituzionale di prevenzione degli inquinamenti delle acque. (4-12916)

RISPOSTA. — *In merito a quanto segnalato nell'interrogazione citata, circa i problemi connessi all'attuazione della direttiva 79/923/Cee sulla vita dei molluschi si sottolinea quanto segue.*

È innanzitutto opportuno segnalare quella che è stata una cattiva interpretazione o cattiva traduzione del titolo della direttiva in questione. Infatti, come speci-

ficato in successivi documenti prodotti dalla commissione europea, la direttiva andrebbe riferita non tanto alle acque destinate alla produzione di molluschi, ma quanto alle acque che devono essere idonee alla vita dei molluschi in quanto sede naturale di banchi di tali animali. Tale concetto da un lato limita il carattere delle norme di precauzioni di cui tenere conto, in quanto alcune norme sono già contenute in una normativa di carattere sanitario del ministero della sanità che regola appunto la qualità delle acque sede di molluschi destinati al consumo umano; dall'altro lato ne amplia il carattere perché riconduce tale tematica all'interno di un più generale concetto di obiettivo di qualità ambientale uguale, peraltro, a quello dell'analoga direttiva sulla vita dei salmonidi e dei ciprinidi.

Tale concetto è diventato con la nuova legge di riforma della tutela delle acque, il D.Lgs 152/99, il tema cardine su cui viene impostata tutta l'azione di prevenzione e risanamento dei corpi idrici. Tale decreto, peraltro, prevede esplicitamente tra gli obiettivi di qualità indicati quello relativo alla vita dei molluschi.

Si auspica quindi che tale nuova impostazione possa permettere di dare risposte positive ai quesiti posti nell'interrogazione di che trattasi, cioè grazie soprattutto allo stretto legame imposto tra le azioni di risanamento, e di controllo delle attività inquinanti con l'azione costante di monitoraggio dei corpi idrici, mirante a verificare il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici.

Il Ministro dell'ambiente: Edo Ronchi.

GIOVANARDI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'ambiente. — Per sapere — premesso che:*

la legge n. 10 del 1994 ha previsto l'istituzione del parco nazionale dell'arcipelago della Maddalena sul territorio del comune omonimo;

con il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996 è stato istituito l'ente parco nazionale dell'arcipelago della Maddalena;

con decreto del 13 marzo 1998 del Ministro dell'ambiente è stato nominato il comitato di gestione provvisoria del parco stesso composto da undici persone, cinque designate dal comune della Maddalena, le altre sei all'esterno; fra essi il presidente, nominato dal Ministro dell'ambiente, e gli altri cinque nominati rispettivamente dal Ministero dell'ambiente, dal Ministero per le politiche agricole, dalla regione autonoma della Sardegna, dalle associazioni scientifiche e dalle associazioni ambientaliste;

in tale comitato i rappresentanti del comune della Maddalena sono in minoranza;

pertanto, coincidendo il parco nazionale della Maddalena con il territorio del comune della Maddalena, il consiglio comunale viene espropriato di sue competenze fondamentali, che vengono esercitate da un organo che si sovrappone ai rappresentanti dei cittadini democraticamente eletti;

tale situazione non può verificarsi se non in base ad una disposizione di legge: ciò si evince dall'articolo 8, comma 6, della legge 12 dicembre 1991, n. 394, il quale prevede che all'istituzione di enti parco si debba provvedere con apposito provvedimento legislativo. La situazione è comunque in contrasto con l'articolo 128 della Costituzione che riconosce l'autonomia degli enti comunali nell'ambito dei principi fissati da leggi generali della Repubblica, mentre nel caso in questione con un atto normativo di rango non legislativo i cittadini del comune della Maddalena e loro rappresentanti sono stati espropriati da compiti fondamentali di gestione del loro territorio, assegnati ad un comitato di gestione dove siedono in maggioranza persone non residenti a La Maddalena —:

quali atti e quali iniziative il Governo intenda adottare o intraprendere per modificare i propri atti al fine di garantire un'adeguata partecipazione dei rappresentanti delle comunità locali alla gestione dell'area.

(4-20093)

RISPOSTA. — *In merito all'interrogazione indicata concernente le competenze dell'Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago della Maddalena, si riferisce quanto segue.*

I rilievi mossi dall'interrogante non sembrano fondati, bensì scaturiti da una confusione tra Ente Parco e Comitato di gestione provvisoria; infatti, l'Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago della Maddalena è stato legittimamente istituito nel rigoroso rispetto dell'articolo 8, comma 6 della legge 394 del 6.12.1991, con specifico decreto del Presidente della Repubblica del 17 maggio 1996.

L'istituzione e la nomina del Comitato di Gestione provvisoria del Parco con decreto del Ministero dell'Ambiente 17 marzo 1998 sono avvenute secondo il disposto dell'articolo 4 del citato decreto del Presidente della Repubblica; il quale stabilisce che, il Comitato di gestione provvisoria è composto da:

il Presidente nominato dal Ministro dell'Ambiente, d'intesa con la Regione autonoma della Sardegna;

cinque rappresentanti su designazione del Consiglio comunale de la Maddalena, uno dei quali è il sindaco pro tempore;

un rappresentante nominato dal Ministro dell'Ambiente;

un rappresentante nominato dal Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali;

un rappresentante nominato dalla Regione autonoma della Sardegna;

un rappresentante delle associazioni scientifiche;

un rappresentante delle associazioni ambientaliste.

La composizione del Comitato di Gestione assicura la rappresentanza di Autonomie locali, Regione, Stato e Associazioni scientifiche e ambientaliste.

Inoltre la circostanza che il territorio del Parco interessi un solo comune ha determinato una consistente rappresentanza dell'Amministrazione Comunale (ben cinque

rappresentanti) a differenza di quanto avviene in altri parchi nazionali, dove il cospicuo numero dei comuni interessati, non consente una rappresentanza per ogni realtà territoriale, pertanto i rappresentanti esclusivamente e direttamente derivanti da una scelta ministeriale sono due: quello dell'Ambiente e quello delle Risorse agricole, alimentari e forestali.

Il Comitato di gestione provvisoria esercita inoltre le specifiche funzioni attribuitegli in relazione alla gestione delle aree naturali protette per i profili disciplinati oltreché dal DM stesso, dal decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996 e dalla legge 394/91 in attuazione degli articoli 9 e 32 della Costituzione, senza con ciò determinare una espropriazione delle funzioni spettanti al Comune.

Il Sottosegretario di Stato per l'ambiente: Valerio Calzolaio.

GRAMAZIO. — *Ai Ministri della sanità e dell'università e della ricerca scientifica. — Per sapere — premesso che:*

si sta verificando un conflitto all'interno della università « La Sapienza », ed in modo particolare nella facoltà di medicina, a causa della nomina fatta dal rettore della Sapienza professor D'Ascienzo che ha nominato direttore sanitario del Policlinico Umberto I il professor Tarzitari;

l'avvenuta nomina, non concordata così sembra, con il professor Frati, preside della facoltà di medicina, ha fatto sì che il professor Tarzitari ricevesse dal professor Frati una diffida ad assumere l'incarico;

*tale conflitto di potere scatenato al Policlinico Umberto I non ha mancato di provocare scossoni e malumori destinati ad non esaurirsi facilmente, come denunciato a tutta pagina dal quotidiano *Il Tempo* di martedì 17 marzo 1998 —:*

se siano a conoscenza di tale situazione;

quali iniziative intendano prendere i ministeri in oggetto perché sia ricreato all'interno del Policlinico un clima più

sereno, che renda agevole e non conflittuale una situazione che crea notevoli disagi ai pazienti, agli operatori e a tutta la struttura sanitaria. (4-16385)

RISPOSTA. — *In relazione a quanto esposto dall'interrogante nell'atto di sindacato ispettivo citato, l'Azienda Policlinico Umberto I, a seguito della richiesta di elementi istruttori, inviata da questo Ministero, ha comunicato quanto segue.*

Premesso che non risulta agli atti della Direzione generale dell'Azienda nessuna particolare documentazione riferita agli episodi citati nell'interrogazione parlamentare in questione, quali le presunte espressioni di parere discordi/diffide da parte del Preside della Facoltà di Medicina prof. Frati, conseguenti la nomina, da parte del Rettore dell'Università di Roma «La Sapienza», del prof. Tarsitani quale Direttore Sanitario dell'Azienda Policlinico Umberto I, l'amministratore generale del predetto ente fa rilevare che, il prof. Tarsitani ha assunto l'incarico di Direttore Sanitario dell'Azienda, malgrado la delicata situazione dovuta al mancato pronunciamento della Facoltà di Medicina sulla sua nomina, in un momento che ha di poco preceduto l'esplosione della crisi istituzionale dell'Azienda, collegata al sequestro effettuato dalla magistratura ai primi di luglio 1998; ha dovuto, di conseguenza, sostenere un compito notevolmente gravoso, cosa che ha fatto con impegno e senso di responsabilità.

«È chiaro che in un momento così critico — precisa il dottor Fatarella — l'attenzione di tutte le forze del Policlinico è stata concentrata sulla necessità di ricorrere allo spirito di sacrificio di tutti per superare i limiti delle gravi carenze strutturali, economiche e organizzative della struttura».

Il prof. Tarsitani, ai primi del mese di dicembre 1998, ha comunque presentato le proprie dimissioni (per motivi di scelte accademiche), alle quali ha fatto seguito, dopo un periodo in cui è stato nominato un direttore sanitario facente funzioni, la nomina dell'attuale Direttore Sanitario del-

l'Azienda, che ha ricevuto il gradimento del Consiglio di Facoltà di Medicina.

Il Sottosegretario di Stato per l'università, la ricerca scientifica e tecnologica: Luciano Guerzoni.

GRIGNAFFINI e SABATTINI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

il giorno 21 ottobre 1998 alle ore 12,20 due aerei militari hanno sorvolato a bassa quota l'abitato di Panico nel comune di Marzabotto (Bologna);

molti testimoni — in particolare i docenti e gli studenti della scuola elementare della frazione di Panico — hanno riferito di aver visto gli aerei sfiorare il tetto dell'edificio scolastico;

in data 3 novembre 1998 il sindaco del comune di Marzabotto, Andrea De Maria, ha inviato al Ministero della difesa una nota di segnalazione dell'episodio in questione —:

quali elementi conoscitivi abbia a tutt'oggi acquisito per quanto attiene le modalità di svolgimento dell'evento sopra menzionato;

quali strumenti di indagine e verifica intenda attivare per ricostruire l'esatta dinamica dell'episodio e per fornire adeguate spiegazioni ai cittadini giustamente allarmati;

quali disposizioni intenda assumere per far rispettare le norme di sicurezza esistenti e rendere operativo il divieto di sorvolo di aerei militari a bassa quota su abitati civili; misure quest'ultime che le recenti tragedie di Casalecchio di Reno e del Cermis, rendono particolarmente necessarie ed urgenti. (4-20554)

RISPOSTA. — *Si ritiene che l'evento segnalato dagli interroganti possa essere correlato alla missione di volo svolta da 2*

velivoli dell'Aeronautica Militare appartenenti alla 46^a Brigata Aerea di stanza in Pisa.

Dalle verifiche effettuate dal Centro Operativo del Comando Operativo delle Forze Aeree di Poggio Renatico (FE) si è potuto stabilire che i due velivoli hanno effettuato una missione regolarmente pianificata di addestramento alla navigazione e alla formazione tattica.

Risulta utile premettere che le norme sul traffico operativo a bassissima quota (Manuale BOAT) consentono ai velivoli militari di sorvolare il territorio nazionale rispettando la quota minima di 1.000 piedi evitando il sorvolo delle aree urbane riportate sulle carte di navigazione OACI CAI o AMI CNA a scala 1:500.000.

Qualora il sorvolo di tali aree urbane sia inevitabile le citate norme prevedono il rispetto di una quota minima di 1.500 piedi.

Per la zona di Panico, le norme di cui sopra consentono un sorvolo fino ad un minimo di 1.000 piedi.

Ciò premesso, in ordine alla missione di volo sopra specificata si rappresenta che, data la conformazione orografica dell'area sorvolata, che non permette un puntuale rilevamento delle quote di volo, non sono disponibili tracciati radar utili a determinare l'esatta quota dei due velivoli. Tuttavia, il pilota capo-missione ha dichiarato che, nell'occasione entrambi gli aerei hanno mantenuto una quota variabile tra i 1.500 ed i 2.000 piedi, rispettando quindi, la quota minima prevista per la zona interessata.

Preme assicurare che l'Amministrazione pone la massima attenzione affinché le norme vigenti in materia di volo militare siano osservate con scrupolo in ogni circostanza. In particolare, tali disposizioni che sono alla base della regolamentazione, programmazione e controllo del volo militare, contemperano l'esigenza di assicurare l'assolvimento dei compiti istituzionali dell'Aeronautica Militare, con quella di garantire, sempre e comunque, adeguati margini di sicurezza per tutti i cittadini.

Il Ministro della difesa: Sergio Mattarella.

IACOBELLIS. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere — premesso che:

l'interrogante, nel corso di una recente visita effettuata nella Casa circondariale di Lucera ha constatato, alla presenza di rappresentanti sindacali e di numerosi agenti di custodia, che la cella ove era stato ristretto Giuseppe Di Vittorio, indicata come tale da una lapide marmorea sovrastante la cella stessa, era adibita a deposito di masserizie varie e di materiali di risulta —:

quali iniziative intenda promuovere per riportare la cella in questione, memoria storica del sindacalismo pugliese, attraverso il suo massimo rappresentante, al pristino stato, previo accertamento delle responsabilità dei soggetti che hanno consentito siffatto scempio. (4-26104)

RISPOSTA. — In merito alle problematiche sollevate con il presente atto ispettivo, il competente Dipartimento della Amministrazione Penitenziaria ha rappresentato che nello scorso mese di ottobre, su proposta dell'Ufficio per la Garanzia Penitenziaria, un tecnico del Dipartimento è stato incaricato di effettuare un sopralluogo presso l'istituto di Lucera onde verificare le condizioni della cella che ospitò Giuseppe Di Vittorio ed elaborare, eventualmente, adeguate soluzioni per una più consona sistemazione della stessa.

Nel corso del sopralluogo sono state rinvenute delle macchie di umidità sulle pareti della cella, mentre gli arredi sono risultati in ordine. Peraltro non è stata riscontrata la presenza di masserizie varie (se non quelle risalenti all'epoca) e materiali di risulta.

L'architetto che si è recato a Lucera ha inoltre provveduto a redigere un piano di interventi della cui esecuzione è stato incaricato il competente Provveditore Regionale.

Si ritiene opportuno evidenziare che le autorità cittadine hanno manifestato grande apprezzamento per l'interesse mostrato da questa Amministrazione che, una volta ristrutturata la cella, vorrebbe organizzare una giornata celebrativa in collaborazione

con l'Amministrazione comunale e i rappresentanti del Movimento Sindacale locale e nazionale.

Il Ministro della giustizia: Oliviero Diliberto.

LECCESE. — *Ai Ministri per le politiche agricole e dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che:

in agro di Conversano (Bari), in contrada Monte Ferraro in un'area agricola prospiciente una lama, sono iniziati lavori di sbancamento e taglio di alberi di ulivo e di quercia;

lo svellimento di 400 alberi di ulivo è stato autorizzato con i decreti dirigenziali n. 6248 e n. 6247 del 14 ottobre 1998 da parte del dirigente dell'ufficio struttura dell'assessorato all'agricoltura e foreste della regione Puglia — ispettorato provinciale di Bari;

nelle motivazioni dei suddetti decreti, emanati ai sensi delle disposizioni contenute nel decreto luogotenenziale 27 luglio 1945 n. 475 e nella legge 4 dicembre 1951 n. 144 che hanno disciplinato l'abbattimento degli alberi di ulivo, si legge che lo svellimento delle piante di ulivo si rende necessario per « scarsa produttività dovuta a numerose malattie patogene e fitopatie diverse »;

il sindaco di Conversano ha emesso una ordinanza di sospensione dei lavori in quanto sulle aree interessate esistono vincoli di tutela ambientale ed anche perché il sito rurale, secondo quanto comunicato dalla Soprintendenza archeologica della Puglia con nota prot. n. 21672/FR, è di notevole valenza ambientale in quanto collocato su un elevato terrazzo delimitato da un'ampia lama, in un ambiente tipicamente appartenente alla Murgia barese;

negli ultimi tempi nel sud-est barese si verificano numerose iniziative di trasformazione agraria del territorio attraverso lo svellimento di alberi di ulivo secolari per passare ad impianti specializzati di uva da tavola;

tali iniziativa, oltre a deturpare il paesaggio, determina traumatiche alterazioni dell'ecosistema e con ogni probabilità l'insorgenza di una preoccupante situazione di rischio idrogeologico;

le motivazioni che supportano le autorizzazioni di svellimento degli ulivi, come nel caso segnalato, risultano troppo vaghe e generiche e molto spesso la « scarsa produttività » lamentata non è da riferirsi alla presenza di gravi patologie ma, al contrario, al fatto che la pianta e il terreno per un lungo periodo non sono stati sottoposti alle normali tecniche di coltivazione (potature, concimazioni) per cui è normale che ne consegua una naturale riduzione delle qualità produttive —:

se intendano adottare o promuovere provvedimenti che rendano più rigoroso il controllo sul taglio degli alberi d'ulivo, anche subordinando al rispetto del paesaggio e dell'ambiente eventuali contributi comunitari previsti in favore di chi realizza impianti specializzati di uva da tavola.

(4-21392)

RISPOSTA. — *I fatti segnalati dall'interrogante si riferiscono ad un intervento di trasformazione fondiaria finalizzato alla realizzazione di un vigneto, riguardante terreni siti in agro di Conversano (BA) alla località « Monte Ferraro », dell'estensione di ha 10,6500, censiti in catasto al fg. 109 partt. 16-17-18-19-641-643.*

La zona non è vincolata ai sensi del R.D. 3267/23, pur interessando il versante orografico destro di un ampio impluvio naturale. Dal punto di vista urbanistico è classificata come E1 « agricola », mentre risulta per la maggior parte sottoposta al vincolo della legge regionale n. 30/90 e successive modificazioni, per quanto riguarda l'aspetto paesaggistico.

La medesima zona è stata individuata di notevole interesse dal punto di vista archeologico e storico da parte della competente Soprintendenza archeologica di Taranto che, con atto appositamente notificato, ha invitato gli interessati a sospendere ogni intervento.

Previe autorizzazioni rilasciate dalla competente Regione Puglia, sono stati sradicati numerosi alberi di olivo, è stata tagliata gran parte della vegetazione forestale (in parte bruciata sul posto) e modificato l'assetto del territorio.

Alle suddette autorizzazioni si è opposto il sindaco di Conversano con ordinanza in data 3.12.1998 e con una successiva denuncia all'Autorità giudiziaria.

La Procura della Repubblica presso la Pretura circondariale di Bari ha quindi delegato il Coordinamento provinciale del Corpo Forestale dello Stato al compimento delle indagini, le cui risultanze sono state trasmesse in data 11.5.1999.

Si è attualmente in attesa delle determinazioni dell'Autorità giudiziaria.

Il Ministro per le politiche agricole e forestali: Paolo De Castro.

LUCCHESI. — *Al Ministro della giustizia. — Per sapere:*

i motivi per cui non siano stati assunti i vincitori del concorso per assistente giudiziario di Palermo e Caltanissetta, mentre hanno già preso servizio i vincitori di altri distretti, anzi si è proceduto in alcune aree all'assunzione di idonei;

come giustifichi il Ministro la discriminazione operata, che è grave ed inaccettabile;

come si sia proceduto all'assunzione dei vincitori di alcune aree del paese, mentre per altre si è ancora in attesa;

come mai si sia violato il principio generale che i vincitori dello stesso concorso vanno assunti lo stesso giorno;

come pensi il Ministro di risolvere questo assurdo ed angosciante problema e se non ritenga che i vincitori delle aree sin'oggi escluse abbiano il diritto almeno di avere trattamento stipendiale e di carriera dal giorno in cui altri loro colleghi hanno preso servizio;

se ritenga il Ministro che il suo ministero (di giustizia!) possa violare le norme generali del diritto. (4-26762)

RISPOSTA. — *In merito alle problematiche oggetto dell'atto di sindacato ispettivo il Governo ha riferito rispondendo alla Camera dei Deputati alle interpellanze urgenti n. 2-01995 e n. 2-01997 e alla Commissione Giustizia del Senato della Repubblica all'interrogazione n. 3-03121.*

In quelle occasioni fu ricordato che l'articolo 39, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, prevede che tutte le assunzioni nelle amministrazioni pubbliche possano aver luogo a seguito di autorizzazione del Consiglio dei Ministri.

In forza delle autorizzazioni già concesse dal Consiglio, con il decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 1998 ed 8 gennaio 1999, si è proceduto all'assunzione di 2.532 unità di personale amministrativo, di cui 840 con rapporto di lavoro a tempo parziale, con prestazioni pari al 50 per cento di quelle a tempo pieno.

Più in particolare, si è proceduto, tra il marzo e il maggio 1999, all'assunzione di 28 analisti di organizzazione, 56 collaboratori amministrativo contabili, 45 collaboratori statistici, 99 consollisti, 119 collaboratori di cancelleria, 514 assistenti giudiziari, 1.199 operatori amministrativi, 463 dattilografisti, 8 centralinisti non vedenti e 21 addetti ai servizi ausiliari e di anticamera.

Fu precisato che tali assunzioni rientrano nel complesso piano di reclutamento che è iniziato fin dal 1997 per consentire l'avvio della riforma del giudice unico nei tempi previsti, limitando al massimo i disagi per gli uffici giudiziari conseguenti alla mancanza di personale amministrativo.

Per completare il programma deliberato, occorre assumere ancora 1.162 unità, tra cui 161 programmatori informatici e 758 assistenti giudiziari, questi ultimi così ripartiti: 355 assistenti giudiziari per i distretti di Milano e Brescia; 78 assistenti giudiziari per il distretto di Bologna; 32 assistenti giudiziari per il distretto di Genova; 147 assistenti giudiziari per i distretti di Catanzaro e di Reggio Calabria; 146 assistenti giudiziari per i distretti di Caltanissetta e Palermo.

Con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1999 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25 ottobre il Ministero della Giustizia è stato autorizzato all'assunzione di altre 450 unità, su complessive 770 assegnate al comparto dei ministeri, numero peraltro ancora insufficiente a garantire il rispetto del programma di assunzioni. In ogni caso le suddette 450 unità sono state tutte destinate alle assunzioni dei vincitori dei concorsi già espletati da parte della Direzione Generale dell'Organizzazione Giudiziaria.

In aggiunta a quanto riferito nelle citate occasioni, si fa presente che è stato deciso di assegnare le 450 unità internamente agli assistenti giudiziari.

Trattandosi, comunque, di numero insufficiente a garantire il rispetto del programma di tutte le assunzioni previste (in numero corrispondente a tutti i vincitori dei vari concorsi), è stato necessario scegliere tra due alternative: assumere i vincitori dei concorsi distrettuali secondo l'ordine cronologico di approvazione delle rispettive graduatorie ovvero procedere ad assunzioni in tutti i distretti in modo proporzionale al numero dei posti messi a concorso.

È stata scelta la prima soluzione, sia perché coerente con i criteri utilizzati per le precedenti assunzioni autorizzate con decreto del Presidente della Repubblica del novembre 1998 e gennaio 1999, sia perché più funzionale per le esigenze degli uffici (un ridotto numero di assunzioni per ciascun distretto non avrebbe risolto i problemi di nessun ufficio), sia infine per evitare un prevedibile massiccio contenzioso, derivante dalla discriminazione interna ai diversi concorsi distrettuali.

Si sono perciò avviate le procedure di assunzione per i distretti di Milano e Brescia (355 assistenti g. — graduatoria approvata il 6 febbraio 1999), di Bologna (78 assistenti g. — graduatoria approvata il 12 febbraio 1999) e di Genova (32 assistenti — graduatoria approvata il 12 febbraio 1999) per complessive 465 unità, costituite dalle 450 unità autorizzate con il citato decreto del Presidente della Repubblica del 25 ottobre e

con ulteriori 15 unità in conto delle precedenti autorizzazioni.

Restano da assumere i vincitori dei concorsi relativi ai distretti di Catanzaro e Reggio Calabria (graduatoria 1° aprile 1999), Caltanissetta e Palermo (graduatoria 13 aprile 1999), nonché i vincitori del concorso nazionale per programmatore (graduatoria 6 aprile 1999), la cui assunzione è pure necessaria per garantire la funzionalità dei nuovi programmi informatici per i registri generali delle Procure della Repubblica.

È apparsa perciò indispensabile una ulteriore autorizzazione per le rimanenti 712 unità.

In tal senso è stata avanzata dallo scrivente una formale richiesta alla Presidenza del Consiglio — Dipartimento per la funzione pubblica — con nota del 25 ottobre, sottolineando in particolare l'esigenza che l'autorizzazione sia concessa con la massima possibile sollecitudine, al fine di consentire il regolare e positivo avvio della importante riforma del giudice unico di primo grado.

Accogliendo quasi integralmente la richiesta con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1999, pubblicato sulla G.U. del 25 gennaio u.s., il Ministero della Giustizia è stato interessato all'assunzione di altre 570 unità. Di queste 293 sono assistenti giudiziari, dei quali 147 verranno destinati agli uffici giudiziari di Catanzaro e Reggio Calabria e 146 a quelli di Palermo e Caltanissetta. Entreranno inoltre in organico 161 programmatori informatici destinati alle sedi giudiziarie in tutta Italia.

La legge finanziaria per l'anno 2000 ha poi previsto (articolo 20) che nell'ambito della programmazione e delle procedure di autorizzazione alle assunzioni, deve essere prioritariamente garantita l'immissione in servizio dei vincitori dei concorsi espletati alla data del 30 settembre 1999, tra i quali rientrano i vincitori dei concorsi in questione.

Il Ministro della giustizia: Oliviero Diliberto.

LUCCHESI. — *Al Ministro della difesa.*
— Per sapere:

se e quanti soldi intenda spendere per i regali natalizi a giornalisti ed altre persone con pubblico denaro;

se non sia il caso di bloccare una spesa mostruosa ed assurda, che appare illecita, in quanto il contribuente non si può accollare anche queste spese.

(4-27338)

RISPOSTA. — *Il Ministro della Difesa non ha speso, né ha mai autorizzato a spendere, pubblico denaro per regali natalizi.*

Quanto all'eventuale riferimento a materiale promozionale o di rappresentanza, si precisa che ne è disponibile una quantità assai limitata e che viene utilizzata per fini puramente istituzionali e secondo criteri di stretta economia.

Il Ministro della difesa: Sergio Mattarella.

LUCCHESI. — *Al Ministro per il commercio con l'estero.* — Per sapere:

se e quanti soldi intenda spendere per i regali natalizi a giornalisti ed altre persone con pubblico denaro;

se non sia il caso di bloccare una spesa mostruosa ed assurda, che appare illecita, in quanto il contribuente non si può accollare anche queste spese.

(4-27344)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione parlamentare indicata si precisa che nessuna iniziativa del tipo di quelle segnalate nella stessa interrogazione è stata adottata dal Ministro del commercio con l'estero, né sarà presa in futuro.*

Il Sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero: Silvia Barbieri.

MALAGNINO. — *Ai Ministri dell'ambiente e dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che:

nel comune di Pulsano (Taranto) è stato finanziato un progetto in virtù del

decreto legge n. 67 del 1997 di lire 37.840.000.000. Tale progetto inizialmente prevedeva la realizzazione di un nuovo impianto di depurazione, con utilizzo delle acque reflue per uso irriguo ed un collegamento a rete fognante dell'intera zona marina, nonché il completamento della rete fognante di tutto l'abitato pulsanesi, compresi circa 3000 allacciamenti, senza oneri a carico dei cittadini;

il sito dell'impianto di depurazione col sistema «fanghi attivi» era stato localizzato, dopo un attento studio sia delle colture esistenti che dei venti predominanti, in contrada «La Macchitedda» e prevedeva un esproprio di terreni incolti pari a circa 2 ettari. Inoltre era previsto lo smantellamento e la bonifica dell'attuale impianto, ubicato in contrada «Rotondella», e la bonifica del canale delle acque bianche denominato «Trigna». Il tutto per un costo a preventivo di circa 40 miliardi;

quindi nel progetto iniziale era previsto il risanamento definitivo del territorio di Pulsano e la fascia costiera;

dopo alcuni mesi cambia amministrazione e cambia anche il progetto iniziale e la collocazione del sito. Nel giro di pochissimi giorni la nuova giunta dà un nuovo incarico, approva un nuovo progetto di massima e delibera l'appalto concorso, per la progettazione e l'esecuzione delle opere;

dall'appalto concorso viene fuori un nuovo progetto che di fatto stravolge quello iniziale:

a) cambia sito del depuratore con la conseguenza che invece di 2 ettari di terreni incolti, vengono espropriati 11 ettari di terreni di 1^a classe con l'opposizione dei contadini espropriati;

b) il nuovo progetto non prevede la rete fognante lungo la fascia costiera venendo meno al servizio primario per il rilancio delle attività turistiche;

c) si sceglie di affidarsi a nuove tecnologie quale quella della bioinfiltra-

zione (pare l'unica in Italia) che pone una serie di grosse problematiche quali il non facile reperimento del metanolo soggetto ad aumenti del costo, oltre ai non pochi problemi relativi allo stoccaggio (non esiste in Puglia una discarica per rifiuti speciali);

d) per la sola gestione dell'impianto del primo anno occorrono più di 500 milioni e il reperimento delle somme necessarie per gli anni successivi è problematico per un comune di 10.000 abitanti;

se realizzato, si verificherebbero rilevanti danni economici a decine di produttori agricoli, cacciati via dai terreni più pregiati e non sarà stato risolto il problema dell'inquinamento del sottosuolo —:

se il progetto in questione risulti compatibile con il piano straordinario di completamento e razionalizzazione dei sistemi di collettamento e depurazione delle acque reflue urbane, di cui all'articolo 6 del citato decreto-legge n. 67 del 1997. (4-21897)

RISPOSTA. — *L'interrogante chiede di conoscere se il progetto relativo alla realizzazione di un nuovo impianto di depurazione, con utilizzo delle acque reflue per uso irriguo ed un collegamento a rete fognante dell'intera zona marina, nonché il completamento della rete fognante di tutto l'abitato pulsanesese, compresi, circa 3000 allacciamenti, risulti compatibile con il piano straordinario di completamento e razionalizzazione dei sistemi di collettamento e depurazione delle acque reflue urbane, di cui all'articolo 6 del decreto legge n. 67 del 1997.*

Nel premettere che una eventuale verifica di tale compatibilità esula dalle competenze del Servizio VIA del Ministero dell'Ambiente, che riguardano la valutazione dell'impatto ambientale di « grandi opere » suscettibili di determinare rilevanti impatti sull'ambiente, si precisa che, a mente di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 12.4.1996 (Atto di Indirizzo e Coordinamento in materia di VIA regionale), sono sottoposti obbligatoriamente a valutazione di impatto ambientale regionale gli impianti di depurazione delle

acque con potenzialità superiore a 100.000 abitanti equivalenti (Allegato A decreto del Presidente della Repubblica 12.4.1996), mentre sono sottoposti a verifica di sottoponibilità a VIA regionale di impianti con potenzialità superiore a 10.000 abitanti equivalenti (Allegato B del decreto del Presidente della Repubblica citato).

Dalle notizie qui pervenute dalla Prefettura di Taranto risulta che la capacità dell'impianto è superiore a 120.000 abitanti e quindi soggetto ad obbligatoria procedura di valutazione dell'impatto ambientale regionale e che il progetto medesimo risulta approvato dal Comune di Pulsano con atto 45/97 del 16.7.1997, data in cui le disposizioni del citato decreto del Presidente della Repubblica 12.4.96 dovevano essere obbligatoriamente attuate dalle Amministrazioni regionali.

Il servizio Via del Ministero dell'Ambiente ha provveduto a richiedere alla Regione Puglia in data 30.8.99 se il progetto in questione sia stato sottoposto a procedura di valutazione dell'impatto ambientale e quali ne siano stati gli esiti, nonché di fornire notizie in merito all'attuale stato realizzativo dell'intervento medesimo.

Il Sottosegretario di Stato per l'ambiente: Valerio Calzolaio.

MANTOVANO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per le politiche agricole e forestali. — Per sapere — premesso che:*

il ministero per le politiche agricole e forestali ha emesso il decreto ministeriale del 2 giugno 1999 avente ad oggetto il riconoscimento dello stato di crisi e la previsione di misure economiche di sostegno per gli addetti del settore;

nessuna comunicazione è pervenuta per quanto riguarda il settore turistico;

nessun ulteriore chiarimento è pervenuto relativamente al settore pesca, circa i tempi, le modalità e gli importi degli auspicati interventi di sostegno;

a conclusione della stagione turistica si è verificato un sensibile calo di presenze in Puglia, ed in particolare nel Salento, specialmente nei mesi di maggio, giugno e luglio, con una notevole ripresa in agosto, successivamente alla cessazione del conflitto nei Balcani;

si sono verificate difficoltà gravi anche nel settore della pesca, per problemi di sicurezza e di commercializzazione del prodotto;

le difficoltà nei settori turismo e pesca sono direttamente ricollegabili al conflitto balcanico;

il turismo e la pesca sono attività portanti nel mercato del lavoro della Puglia, con interessanti prospettive occupazionali —:

quali misure intenda adottare per la programmazione, e la relativa attuazione, di una campagna pubblicitaria che diffonda a livello internazionale e nazionale l'immagine della Puglia, e per un impegno finanziario teso a ripianare i mancati guadagni di operatori e lavoratori dei settori turismo e pesca. (4-26247)

RISPOSTA. — *Si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei ministri.*

Per quanto riguarda i danni causati al settore della pesca dalla guerra nei Balcani, questo Ministero sta provvedendo al pagamento delle indennità concesse ai sensi della normativa all'uopo emanata.

Quanto alle misure da adottare a vantaggio degli addetti alle attività economiche connesse alla pesca che hanno risentito della crisi, la legge 9 novembre 1999, n. 405, di conversione con modificazioni del decreto-legge 9 settembre 1999, n. 312, prevede, all'articolo 2-bis, un'indennità fino ad un massimo di 200.000 lire giornaliere per 6 giorni alla settimana, a parziale copertura delle perdite e per tutta la durata del fermo, per i commercianti all'ingrosso e al dettaglio di prodotti ittici freschi dell'Adriatico, nonché per gli addetti dei mercati degli stessi prodotti nelle attività manifatturiere della lavorazione del pesce e di facchinaggio.

Nessuna misura risulta essere stata adottata per gli operatori del settore turistico, né per la realizzazione di una eventuale campagna pubblicitaria che diffonda l'immagine della Puglia mettendo in risalto le sue indiscutibili caratteristiche.

Il Ministro per le politiche agricole e forestali: Paolo De Castro.

MATACENA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della difesa.* — Per sapere quali siano i motivi per i quali Domenico Pierfrancesco Festa (nato a Reggio Calabria il 26 maggio 1970) non è stato ammesso a svolgere il servizio militare di leva. (4-14092)

RISPOSTA. — *Il Signor Festa è stato incorporato il 30 aprile presso il 47° Battaglione Fanteria « Salento » in Barletta. Successivamente, il 21 maggio 1991, è stato ricoverato presso l'Ospedale Militare di Bari, da cui veniva dimesso con una licenza di convalescenza di 40 giorni.*

Nuovamente ricoverato presso l'Ospedale Militare di Catanzaro, in data 3 luglio 1991, veniva dimesso con licenza di convalescenza di 60 giorni. Al termine di quest'ultima licenza, ricoverato nuovamente il 4 settembre 1991 presso la predetta unità ospedaliera ai fini dell'accertamento dell'idoneità al servizio militare incondizionato, è stato riformato e collocato in congedo assoluto.

Il Ministro della difesa: Sergio Mattarella.

MENIA. — *Ai Ministri per il commercio con l'estero e dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere — premesso che:

da notizie di stampa riportate sull'edizione del 25 ottobre 1999 *Il Piccolo* di Trieste risulta che, nei giorni scorsi, il Ministro Fassino si sia recato al Cairo per definire accordi commerciali con le autorità egiziane: tali accordi si riferirebbero in particolare alla movimentazione, attra-

verso terminali portuali italiani, di merci e di particolari prodotti agricoli egiziani;

dalla stessa fonte si apprende che ad accompagnare nella sua missione il Ministro c'era, quale unico rappresentante degli operatori portuali triestini, il presidente della Tft, società riconducibile alla Compagnia unica dei lavoratori portuali di Trieste di cui è console il medesimo personaggio;

da informazioni successivamente acquisite dall'interrogante presso gli imprenditori portuali e gli spedizionieri triestini, ed in particolare tra gli operatori che curano l'importazione di frutta e ortaggi, non risulta che gli stessi siano stati in alcun modo informati della missione in Egitto, né che ad alcuno di loro sia stato proposto di fare parte della delegazione —:

quali siano stati i criteri che hanno portato ad individuare nel presidente della Tft l'unico imprenditore del porto di Trieste da includere nella delegazione italiana che ha incontrato le autorità egiziane al Cairo e se per caso ciò sia dovuto al fatto che egli sia del medesimo partito politico cui appartiene il ministro Fassino;

per quale motivo l'iniziativa sia stata tenuta nascosta a tutti gli altri — e sono più di sessanta — operatori portuali di Trieste;

con quali fondi o a carico di quale ente sia stata finanziata la missione del presidente della Tft, a tutti gli effetti riconoscibile come « operatore privato » del porto del capoluogo giuliano. (4-26524)

RISPOSTA. — Con riferimento all'interrogazione parlamentare indicata sulla base degli elementi forniti a questo ufficio dalla D.G. per la Promozione Scambi e l'Internazionalizzazione delle imprese, si precisa quanto segue.

La missione al Cairo dell'ottobre scorso del Ministro Fassino non era diretta a definire accordi commerciali con le Autorità egiziane, ma soltanto a migliorare i legami economici e commerciali con l'Egitto. Durante tale missione economico-diplomatica, il Ministro Fassino è stato accompagnato da

circa settanta operatori economici, in rappresentanza dei seguenti settori; creditizio, telecomunicazioni, informatica, elettronica, meccanica, impiantistica, chimica, alimentare, allevamento, arredamento, moda, servizi, energia, trasporti, petrolio e costruzioni.

I suddetti operatori hanno approfittato dell'occasione per contattare società egiziane ed Autorità locali, tramite appuntamenti di lavoro predisposti dall'Ufficio ICE del luogo.

Gli incontri politici si sono conclusi con una « joint-declaration » tra il Ministro Fassino ed il Ministro dell'Economia e del Commercio Estero Boutros Ghali, nella quale si è concordato il varo di un Piano di azione per il rafforzamento delle relazioni economiche tra i due Paesi, per una maggiore penetrazione in Egitto delle piccole e medie imprese italiane, attraverso la creazione di joint-ventures ed una maggiore apertura del governo egiziano in materia di investimenti esteri.

Nessun altro accordo è stato concluso, tantomeno in materia di movimentazione attraverso terminali portuali italiani, di merci o di particolari prodotti agricoli egiziani.

Per quanto riguarda la partecipazione degli operatori italiani, oltre alle aziende che hanno contattato direttamente questo Ministero, inserite ufficialmente tra quelle partecipanti, se ne sono aggiunte altre durante la missione al Cairo, ed a queste ultime l'Ufficio ICE ha fornito la stessa assistenza, consistita essenzialmente nel favorire contatti con aziende ed autorità locali; servizio, questo, istituzionale per l'ICE ed assicurato a tutti gli operatori, senza alcun favoritismo o discriminazione. La procedura utilizzata da questa Amministrazione è stata quella della divulgazione delle informazioni agli enti locali, alle associazioni di categoria ed alle camere di commercio, che a loro volta hanno provveduto ad informare i propri associati e le singole aziende. Vari giornali specializzati, tra i quali « Il Sole 24 Ore », hanno pubblicato la notizia della missione al Cairo e la possibilità per le aziende di parteciparvi.

Il Terminal Frutta Trieste (TFT), richiamato dalla interrogazione in questione, ha partecipato alla missione, inviando regolare scheda di segnalazione e la sua adesione non è stata in alcun modo sollecitata, né determinata da nessun criterio selettivo.

Si segnala infine che gli operatori privati che seguono le missioni del Ministro del commercio con l'estero, e quindi compresa quella in questione, non usufruiscono di alcun tipo di finanziamento, sotto alcuna forma, neppure come rimborso spese di viaggio o di permanenza, che rimangono a carico di ciascun operatore.

Il Ministero dei Trasporti e della Navigazione, anch'esso destinatario della presente interrogazione, informa di non avere alcun elemento di risposta.

Il Sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero: Silvia Barbieri.

MENIA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della giustizia. — Per sapere:*

se corrisponda al vero quanto riportato sul settimanale Panorama del 25 novembre 1999, al termine dell'articolo di Augusto Minzolini intitolato « Due anatre zoppe » a pagina 79, e cioè che: « D'Alema ha chiuso gli occhi sui piloti americani responsabili del Cermis. Clinton ha accettato di far scontare a Silvia Baraldini la pena detentiva in Italia. Parte dei 40 mila dollari della pena pecuniaria (questa è l'ultima che gira a Washington) sono stati pagati dal Governo di Roma attraverso un capitolo di spesa del Ministero degli esteri, quello per gli italiani bisognosi all'estero »;

in caso affermativo a quanto ammonta la somma versata dal Governo italiano a favore della signora Baraldini, a quale titolo sia stata imputata, chi abbia deciso l'esborso, come sia stato effettuato, a seguito di quali decisioni e con quali assunzioni di responsabilità. (4-27522)

RISPOSTA. — *In merito alla vicenda evocata nel presente atto ispettivo, si rammenta*

di aver già riferito nella seduta del 22 settembre 1999 dell'Assemblea del Senato della Repubblica, in occasione dello svolgimento di interrogazioni a risposta immediata sul caso Baraldini.

In tale occasione lo scrivente aveva tenuto a precisare come non vi fosse alcuna connessione tra il rientro in Italia della Baraldini e il caso della sentenza del Cermis, perché la lettera del dottor James Robinson, assistant attorney general degli Stati Uniti d'America, con la quale sostanzialmente si dichiarava d'accordo al fine di concludere positivamente l'annosa vicenda in questione è del 9 febbraio 1999, quindi circa un mese prima della sentenza del CERMIS che è del 4 marzo.

In relazione poi allo specifico quesito posto dall'interrogante, il Ministero degli Affari Esteri ha rappresentato di avere, nel mese di luglio 1997, accordato a beneficio di Silvia Baraldini un prestito con promessa di restituzione ed un sussidio per un ammontare complessivo di 25.600 dollari USA.

Tale somma integrava i 23.400 dollari USA raccolti dai familiari ed amici della connazionale, che aveva già versato 1000 dollari, al fine di raggiungere la somma di 50.000 dollari necessari al pagamento della sanzione pecuniaria che le era stata inflitta dalla magistratura americana in sede di condanna per i reati di terrorismo. Alla predetta data, il pagamento di tale sanzione si era posto in termini di urgenza in quanto doveva riunirsi il « parole board » (organo competente per disporre il beneficio della libertà condizionata), il quale avrebbe indubbiamente esaminato il caso della connazionale con maggiore clemenza qualora l'ammenda fosse già stata pagata.

Il Ministero degli Esteri autorizzò pertanto il Consolato Generale a New York ad erogare tale somma che era composta da 11.000 dollari a titolo di sussidio straordinario e 14.600 dollari a titolo di prestito con promessa di restituzione. Per quest'ultima somma la Baraldini, in conformità con le vigenti prescrizioni amministrative, ha sottoscritto un impegno di restituzione all'erario.

Il predetto Ministero ha sottolineato che erogazioni in denaro di ammontare assimi-

labili a quello concesso alla Baraldini, sotto forma di sussidio o di prestito con promessa di restituzione, non sono infrequenti, in particolare nelle circostanze in cui i connazionali all'estero si trovano nell'improvvisa necessità di dover far fronte a ingenti spese medico-sanitarie e legali. Nel periodo in cui la Baraldini beneficiò delle suddette erogazioni, si registrano infatti vari altri casi di concessione di prestiti con promessa di restituzione ovvero di sussidi: Lire 42.500.000 ad un connazionale in Sud Africa, 40.000.000 ad uno in Cina, 16.800.000 ad un italiano che si trovava nello Yemen e 20.125.000 ad un altro ancora in Argentina. Si tratta di fattispecie istituzionalmente previste ed in merito alle quali viene fatto ricorso al Cap. 3532 (assistenza ai connazionali all'estero indigenti o in stato di necessità).

Il Ministro della giustizia: Oliviero Diliberto.

PAGLIUCA. — Al Ministro dell'ambiente. — Per sapere — premesso che:

i laghi di Monticchio in provincia di Potenza costituiscono un patrimonio di particolare pregio naturalistico e di notevole interesse turistico della Basilicata;

nel lago Grande di Monticchio (Potenza) si sta verificando negli ultimi giorni un anomalo fenomeno che ha provocato una estesa moria di carpe nella fattispecie la strage si è consumata nel disperato tentativo dei pesci di raggiungere il lago Piccolo collegato attraverso un canale al lago Grande;

le cause della moria potrebbero essere imputate allo scarsa quantità di ossigeno provocata dalla presenza di alghe e dall'imminente fioritura delle ninfee o, fatto più grave dall'eventuale presenza di sostanze tossiche nell'acqua dei due laghi —:

quali urgenti provvedimenti si intendano adottare al fine di limitare la strage ed evitare che si possa ripetere;

se non si ritenga opportuno intervenire a tutela dei due laghi attraverso un'opera di costante monitoraggio delle acque ed un'attenta analisi e prevenzione dei fenomeni che, altrimenti, provocherebbero grosse insidie a tale patrimonio naturalistico. (4-25280)

RISPOSTA. — In merito a quanto segnalato nell'interrogazione citata, pur condividendo le preoccupazioni per i problemi causati da iter autorizzativi troppo lunghi, si sottolinea che, su temi che possono avere ricadute ambientali di una certa rilevanza, non è utilizzabile il meccanismo del silenzio-assenso.

È peraltro un impegno del ministero ambiente mettere in atto tutte le azioni per razionalizzare i procedimenti amministrativi relativi alle autorizzazioni ambientali.

Il Ministro dell'ambiente: Edo Ronchi.

PAMPO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere — premesso che:

per tre giorni consecutivi la pioggia, le raffiche di vento ed una tromba d'aria si sono abbattute sulle campagne di Leverano (LE) e comuni limitrofi;

il bilancio del maltempo è pesante e molte aziende floricole risultano aver subito ingenti danni;

la tromba d'aria è passata intorno alle ore 15 di martedì 31 giugno seguendo un percorso irregolare e distruggendo impianti floricoli e rompendo le coperture di vetro oltre a danneggiare definitivamente la produzione —:

quali concrete ed immediate iniziative il Governo intenda assumere nei confronti dei colpiti dalle suddette avversità;

se non ritenga di concretizzare immediatamente adeguati provvedimenti onde evitare che le suddette calamità incidano definitivamente sull'economia delle famiglie diretto-conlittatrici. (4-25324)

RISPOSTA. — *Si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri.*

Per le avversità atmosferiche segnalate dall'interrogante, il 30 giugno 1999 nel territorio della Provincia di Lecce, la Regione Puglia non ha avanzato proposte di intervento sul Fondo di solidarietà nazionale.

È da ritenere pertanto che l'evento calamitoso in questione non abbia inciso sulla produzione lorda vendibile aziendale in misura tale da consentire gli interventi di soccorso del Fondo.

Il Ministro per le politiche agricole e forestali: Paolo De Castro.

PECORARO SCANIO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della sanità, dei lavori pubblici e dell'ambiente. — Per sapere — premesso che:*

la presentazione del rapporto sulla qualità delle acque di balneazione, da parte del ministero della sanità, in cui si parla di miglioramento per uno 0,2 per cento in più di aree balneabili, di fronte a centinaia di chilometri di costa inavvicinabili, sembra inconcepibile;

le regioni, con rare eccezioni, si sono dimostrate inadeguate a tutelare la balneabilità e la qualità delle acque marine. La Campania e il Lazio si confermano nel record negativo; tutto ciò si traduce naturalmente in gravi danni non solo per l'ambiente, ma anche per il turismo e la pesca, mentre una seria ed efficace azione di disinquinamento potrebbe offrire migliaia di posti di lavoro —:

se non ritenga ci sia la necessità di emanare un preciso piano per il risanamento del mare che preveda anche poteri sostitutivi del Governo nei confronti di quelle regioni che ormai da un decennio consentono che vastissimi tratti delle coste italiane siano ridotti a cloache. (4-17117)

RISPOSTA. — *In merito alla problematica sollevata dall'interrogazione, e cioè la ne-*

cessità di emanare un preciso piano per il risanamento del mare, si comunica quanto segue.

Sui temi della tutela delle acque dall'inquinamento è stato di recente emanato il D.Lgs 152/99 — Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttive 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati di origine agricola — elaborato dal Ministero dell'ambiente.

Tale norma prevede l'individuazione, per ciascun corpo idrico, di obiettivi di qualità ambientale e di obiettivi di qualità per specifica destinazione.

Le acque destinate alla balneazione sono comprese (articolo 6) tra quelle a specifica destinazione funzionale per le quali è perseguito l'obiettivo di qualità per specifica destinazione. In particolare esse devono comunque rispondere ai requisiti di qualità previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 470182 — Attuazione della direttiva CEE 76/160 relativa alla qualità delle acque di balneazione.

Per le acque che risultano ancora non idonee alla balneazione ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica, il D.Lgs 152/99 prevede, all'articolo 9, che le regioni, entro l'inizio della stagione balneare successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto e, successivamente, prima dell'inizio della stagione balneare, con periodicità annuale, comunichino al Ministero dell'ambiente, tutte le informazioni relative alle cause ed alle misure che intendono adottare.

Inoltre, lo stesso D.Lgs 152/99 prevede, all'articolo 3 che, « In relazione alle funzioni e ai compiti spettanti alle regioni e agli enti locali, in caso di accertata inattività che comporti inadempimento agli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea o pericolo di grave pregiudizio alla salute o all'ambiente o inottemperanza agli obblighi di informazione, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri competenti, esercita i poteri sostitutivi in conformità all'articolo 5 del decreto le-

gislativo del 31 marzo 1998, n. 112, fermi restando i poteri di ordinanza previsti dall'ordinamento in caso di urgente necessità, nonché quanto disposto dall'articolo 53» e, all'articolo 53, «Nel caso in cui non vengano effettuati i controlli ambientali previsti dal presente decreto, il Ministro dell'ambiente diffida la regione a provvedere nel termine di sei mesi ovvero nel termine imposto dalle esigenze di tutela sanitaria e ambientale. In caso di persistente inadempienza provvede il Ministro dell'ambiente, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, in via sostitutiva, con oneri a carico dell'Ente inadempiente».

Il Ministro dell'ambiente: Edo Ronchi.

PISCITELLO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'industria, del commercio ed artigianato e del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere - premesso che:

nel 1995 l'azienda a partecipazione statale Enichem ha stipulato una *joint venture* con la *Union Carbide*, per utilizzare la tecnologia del *gas phase* messa a punto dall'azienda statunitense per la produzione del polietilene lineare;

l'accordo di *joint venture*, che per primo ha portato in Europa la tecnologia del *gas phase*, prevedeva la costruzione di due impianti in Italia: uno a Brindisi e uno a Priolo. Il sito siciliano era stato scelto proprio per le caratteristiche industriali dell'area petrolchimica siracusana. Infatti, oltre a possedere già un impianto di etilene da saturare, la zona è dotata di un tessuto imprenditoriale e produttivo altamente specializzato nel settore connesso alle produzioni dei derivati del petrolio, con un *know-how* specifico sviluppato nei quarant'anni di presenza delle più grosse società mondiali della raffinazione;

mentre a Brindisi l'impianto di *gas phase* è stato realizzato ed è già in funzione, per quello da costruire a Priolo, invece, sovvertendo l'accordo iniziale, è stata decisa la cancellazione e il conte-

stuale trasferimento del progetto a Dunkerque. Per lo spostamento nel sito francese sarebbe stata avanzata la giustificazione di una maggiore vicinanza ai mercati nord-europei, con il beneficio di un inferiore costo dei trasporti, inoltre, a pesare nella decisione, sarebbe stata anche la valutazione che l'impianto pugliese sarebbe sufficiente a coprire il mercato nazionale e del bacino mediterraneo -:

se non intenda verificare se è compatibile con gli interessi nazionali la modifica dell'accordo di *joint venture* tra l'azienda a partecipazione statale Enichem e la *Union Carbide*, per lo spostamento dell'impianto di *gas phase* da Priolo a Dunkerque. La ricerca del miglior profitto da parte dell'Enichem, in merito al progetto di trasferimento dell'impianto in Francia, potrebbe non coincidere con gli obiettivi del Governo, nell'ottica del più generale interesse dell'economia nazionale, ad avere sul territorio nazionale un impianto a tecnologia avanzata;

se non intenda verificare se, nonostante il cambiamento degli accordi iniziali, vi sia ancora un utilizzo corretto dei capitali pubblici in dotazione all'Enichem;

se esista un protocollo d'intesa con il ministero da parte dell'Enichem, per l'accordo con la *Union Carbide*, e in quali termini sia stata affrontata la questione dei siti produttivi;

se la *Joint venture* abbia goduto di un sostegno finanziario straordinario da parte del Governo italiano;

se l'analisi dei minori costi di trasporto che peserebbero in favore dell'impianto francese, effettuata dalla Enichem e dall'*Union Carbide*, abbia tenuto in giusto conto il consistente investimento, 30 miliardi, programmato dal ministero dei lavori pubblici per potenziare il porto commerciale di Augusta, e renderlo competitivo sul mercato internazionale dei trasporti intermodali;

se non intenda verificare se le conseguenze occupazionali derivanti dalla cancellazione del progetto *gas phase* a

Priolo siano di entità tale, da vanificare i vantaggi economici che l'Enichem intende perseguire con lo spostamento dell'impianto in Francia, anche in considerazione dei costi che disoccupati e inoccupati caricano sulle casse pubbliche. (4-22205)

RISPOSTA. — Dopo l'entrata in esercizio dell'impianto « gas phase » di Brindisi a metà 1997, per il quale POLIMERI EUROPA ha usufruito del contributo, a fondo perduto, di circa 90 miliardi, ex Lege 488/92, la stessa POLIMERI EUROPA ha elaborato un piano di sviluppo con l'obiettivo di migliorare ulteriormente il proprio posizionamento competitivo sul mercato europeo.

Tra le ipotesi analizzate c'è stata quella di realizzare a Priolo due linee di polietilene da 300/360 Kt/la basate sulla tecnologia « gas phase » UNIPOL 1 che è la sola attualmente disponibile. Tale ipotesi non è risultata percorribile in quanto le nuove produzioni di LLDPE (polietilene lineare bassa densità) e HDPE (polietilene alta densità) avrebbero creato una notevole sovracapacità in Italia, non potendo essere utilizzati per le loro caratteristiche anche in un settore significativo come quello del LDPE (polietilene bassa densità).

Infatti, UNIVATION, la Società di tecnologie che è nata nel 1997 (e quindi successivamente alla formazione di POLIMERI EUROPA) dalla fusione delle attività di ricerca nel polietilene di EXXON e di UNION CARBIDE, ha confermato che le nuove tecnologie basate sui catalizzatori metallocenici non sono attualmente ancora disponibili. La previsione è che almeno fino al 2001 non sarà pronta per l'industrializzazione la tecnologia per LLDPE con caratteristiche assimilabili all'LDPE e solo nel 2002 per HDPE bimodale destinato alla produzione di film pipes.

L'ipotesi di realizzare oggi a Priolo nuove linee gas phase simili a quelle di Brindisi, penalizzerebbe pesantemente il risultato economico di POLIMERI EUROPA in quanto il prodotto dovrebbe essere collocato prevalentemente nel Nord Europa, dal momento che la società non potrebbe aumentare ulteriormente la sua quota di mercato

in Italia, che risulta essere già superiore al 50 per cento LLDPE.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:
Pier Luigi Bersani.

PORCU e ANEDDA. — Al Ministro dell'ambiente. — Per sapere — premesso che:

il consiglio regionale della Sardegna, con voto unanime, ha invitato il Governo a sospendere l'emanazione del provvedimento istitutivo del parco del Gennargentu;

il Ministro ha proposto ed il Governo, disattendendo il voto del consiglio regionale che recepiva le perplessità ed il dissenso di molte popolazioni dei comuni ricompresi nell'area del parco, ha emanato il provvedimento istitutivo del parco;

se il Ministro intenda rispettare la volontà delle popolazioni sarde e del consiglio regionale che le rappresenta e, di conseguenza, se intenda proporre ed adoperarsi per la revoca del provvedimento istitutivo del parco;

quale concreto rispetto abbia il Ministro dell'autonomia regionale e se ritenga d'avere in diritto e nel concreto violato la lettera e lo spirito dello statuto della Sardegna. (4-17616)

RISPOSTA. — L'istituzione del Parco nazionale del Golfo di Orosei e del Gennargentu è stato un procedimento complesso che trova le sue radici nel 1991, quando il Parlamento con l'approvazione dell'articolo 34, comma 2, della legge n. 394, la « legge quadro sulle aree naturali protette » ha imposto al Governo e specificatamente al Ministro dell'ambiente di procedere alla realizzazione di questo parco nazionale.

In realtà il Parlamento raccolse un'istanza, fatta propria anche da parte della collettività sarda, che risaliva addirittura ai primi del novecento, la cui discussione si è fatta più intensa negli ultimi quaranta anni, durante i quali si sono succeduti numerosi studi e proposte. L'area

del Gennargentu, infatti, è una delle più pregiate sotto il profilo naturalistico e ambientale dell'intero bacino del Mediterraneo. Essa ricomprende ben tre siti di importanza comunitaria, racchiude zone di elevato pregio paesaggistico e orografico e contiene numerose emergenze faunistiche e vegetazionali assai rare.

Sulla base di questa disposizione il Ministero dell'ambiente e la Regione Autonoma della Sardegna hanno provveduto a stringere tre diverse intese nel 1992, nel 1995 e nel 1998, attraverso le quali sono stati definiti i passaggi per la definizione dell'attuale provvedimento amministrativo di esecuzione dell'articolo di legge sopracitato. In particolare con l'ultima intesa con la Regione Autonoma della Sardegna è stato definito il testo e il perimetro del territorio interessato dall'istituzione del parco nazionale riportato nel decreto del Presidente della Repubblica del 30 marzo 1998.

Il procedimento seguito ha consentito la massima partecipazione di tutte le amministrazioni interessate. Sulla scorta delle due prime intese fu istituito un Comitato Istituzionale di Coordinamento che avrebbe discusso sulla perimetrazione e sulle linee di sviluppo che l'istituendo parco nazionale avrebbe dovuto perseguire a beneficio delle popolazioni residenti, oltre che per la conservazione dei valori naturali più rilevanti. Il Comitato Istituzionale di Coordinamento vede, infatti, la partecipazione di tutti i sindaci dei comuni, dei presidenti delle Comunità Montane, della Provincia e della Regione, oltre che del Ministro dell'ambiente. A riconoscimento dell'autonomia della regione, il Ministro dell'ambiente con proprio decreto del gennaio 1997 ha attribuito la presidenza del C.I.C. al Presidente della Regione Autonoma della Sardegna.

Sulla base dell'intesa del 1995 fu deciso che la perimetrazione comprendesse il territorio del parco regionale preesistente più quello che i comuni intendessero attribuire. A seguito della riunione del C.I.C. svoltasi a Nuoro il 10.10.1997 si è giunti alla definizione della successiva intesa con la Regione Autonoma della Sardegna del 19.2.1998 e quindi del decreto del Presidente della Repubblica del 30 marzo 1998, prevedendo

addirittura delle diminuzioni di porzioni del territorio rispetto a quello dato dal parco regionale.

Riguardo al regime di salvaguardia previsto dal decreto di istituzione si è prestata particolare attenzione a non aggiungere ulteriori vincoli a quelli esistenti. Infatti con questo decreto sono state inserite misure di salvaguardia che ripetono sostanzialmente il regime vincolistico esistente già prima dell'emanazione del decreto istitutivo. L'unico ulteriore vincolo aggiunto a quelli preesistenti sul territorio interessato consiste nel divieto di esercizio dell'attività venatoria. Occorre in proposito rilevare che anche questo divieto viene imposto da disposizioni di legge, non soltanto quella sulle aree naturali protette, ma anche quella che disciplina la caccia e specificatamente l'articolo 21, della legge 11 febbraio 1992, la quale ripete analogo precetto contenuto nella previgente legge n. 968 del 1977.

Nell'elaborazione del decreto si è avuta l'accortezza di garantire un processo di partecipazione alle scelte riguardanti il parco nazionale da parte degli enti locali interessati. Infatti, in attesa della costituzione degli organi di gestione dell'ente parco, si è provveduto ad attribuire i compiti ad essi spettanti alle rappresentanze degli enti locali. In tal modo le funzioni e i compiti di pianificazione e di programmazione sono stati attribuiti al Comitato Istituzionale di Coordinamento (costituito da tutti i comuni, dalla provincia e dalla regione), mentre, sempre in via transitoria, alla provincia è stato conferito il potere di disciplinare i vincoli e di rilasciare il nulla osta agli stessi.

Come noto alla sola notizia dell'intesa del febbraio 1998 sono seguite diverse proteste dovute soprattutto alla preoccupazione degli effetti sulle attività produttive e sull'occupazione che il parco avrebbe potuto cagionare.

Purtroppo accanto a forme di contestazione civile si sono verificati numerosi atti di chiaro stampo terroristico. Sono stati segnalati attentati dinamitardi, incendi dolosi, intimidazioni alle istituzioni — si ricorda che solo lo scorso mese sono state recapitate due lettere di minaccia di morte ai sindaci di Baunei e di Gavoi —. Si è giunti

anche alla esposizione di un muflone squartato con accanto scritte terroristiche.

Il clima di particolare violenza, sostenuto anche da una parte della stampa locale, ha reso difficile un dialogo, in realtà, mai interrotto con le istituzioni regionali, provinciale e comunali. È, infatti, responsabilità di tutte le amministrazioni non dare voce ad istanze di violenza e chiaramente antidemocratiche.

In un incontro svoltosi a Roma il 7 aprile del 1998 con la Regione Autonoma della Sardegna e la Provincia di Nuoro si è determinato di comune accordo di procedere ad una successiva intesa per definire un nuovo perimetro, per riaprire il dialogo con i comuni, per prevedere norme che consentano ai comuni una maggiore partecipazione ai processi decisionali dell'ente parco e assumendo l'impegno da parte dello Stato a riservare nell'ente parco l'esclusiva presenza di rappresentanti sardi.

In merito al riconoscimento del maggior ruolo dei comuni nel governo del parco nazionale è opportuno ricordare che la recente legge n. 426/98 nuovi interventi in campo ambientale (entrata in vigore il 29.12.98), apportando modifiche alla legge n. 394/91, è venuta incontro a queste istanze. Essa, infatti, attribuisce agli stessi una capacità decisionale determinante nelle scelte degli enti gestori dei parchi nazionali. Oggi, in base alle modifiche apportate, la nomina del vice presidente del parco spetta ai rappresentanti della Comunità del parco. La stessa Comunità provvede, inoltre, alla elaborazione del piano territoriale, sia definendone i criteri fondamentali per la predisposizione, sia in sede di parere. A ciò si aggiunga il potere dei comuni di partecipare assieme alla regione e all'ente parco alla fase di approvazione, addirittura con l'intesa nelle zone classificate d). Inoltre la Comunità del parco conserva il potere di predisporre il piano di sviluppo economico e sociale.

Per quanto riguarda la richiesta di sospensione del provvedimento si deve far presente che questo istituto non è previsto dal nostro ordinamento. Si può invece procedere alla revoca o all'annullamento di un provvedimento solo laddove emergano ele-

menti di illegittimità. Nel caso di specie questa circostanza non è data riscontrare. Anzi si ricorda che l'istituzione del parco nazionale del Golfo di Orosei e del Gennargentu è stata ordinata con legge della Repubblica, pertanto occorrerebbe procedere all'abrogazione di questa disposizione.

Riguardo invece alla richiesta presentata sulla base dell'Ordine del Giorno del 30 aprile 1998 da parte del Consiglio Regionale della Regione Autonoma della Sardegna, si fa notare che essa trova la sua causale nell'articolo 51 dello Statuto regionale, che consente di poter chiedere al Governo la sospensione di un provvedimento dello Stato in materia economica o finanziaria, il quale risulti manifestamente dannoso all'Isola. È chiaro, quindi, che l'appello rivolto in merito al decreto di istituzione del Parco nazionale del Golfo di Orosei e del Gennargentu è del tutto incontestuale, giacché non riguarda la materia economica o finanziaria e non comporta un danno per l'Isola e un eventuale atto di sospensione dell'efficacia del provvedimento sarebbe viziato di illegittimità.

Ciò nonostante con il decreto del Presidente della Repubblica del 10 novembre 1998, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 12.11.1998 n. 256, è stato disposto il differimento del termine per l'entrata in vigore delle misure di salvaguardia del Parco nazionale del Golfo di Orosei e del Gennargentu al 31.1.2000.

Oggi ancora proseguono contatti e incontri con gli enti locali finalizzati ad una possibile revisione del decreto previa una ricompattazione dei consensi per il raggiungimento di un'intesa.

Il Sottosegretario di Stato per l'ambiente: Valerio Calzolaio.

RICCI. — Al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. — Per sapere — premesso che:

sono ricorrenti i casi di studenti universitari che, per diverse motivazioni contingenti, hanno dovuto interrompere gli

studi per riprenderli dopo un lasso di tempo talvolta non inferiore a otto anni;

la vigente legislazione dispone la prescrizione degli esami sostenuti se l'interruzione per mancanza di frequenza, di partecipazione agli esami o di iscrizione si protrae per otto anni consecutivi;

attualmente, l'unica alternativa offerta allo studente, che si è venuto a trovare nella condizione di dover interrompere gli studi per oltre otto anni, è quella della nuova iscrizione al primo anno con la ripetizione degli esami già sostenuti e superati;

la norma preclusiva al riconoscimento degli esami sostenuti e superati otto anni prima della ripresa degli studi trova vigenza solo nell'ambito universitario, in contrasto con quanto disposto per altri ordini o tipi di scuola —:

se non si ritenga di dover promuovere le opportune iniziative per soddisfare una esigenza di carattere morale con la estensione, all'Università, della facoltà concessa al cittadino di poter riprendere, in qualsiasi momento, gli studi interrotti, facendo salva la piena validità di tutti gli esami sostenuti e superati prima della prescrizione. (4-24214)

RISPOSTA. — *In riferimento al documento ispettivo indicato in oggetto, si rende che la normativa nazionale che regola la prescrizione degli esami sostenuti dagli studenti universitari che interrompano gli studi dopo un periodo di tempo non inferiore a otto anni consecutivi, esplica i suoi effetti laddove la singola Università non provveda diversamente. Infatti, vigente l'autonomia universitaria, ciascun Ateneo può prevedere nel proprio Regolamento didattico una disciplina diversa.*

Il Sottosegretario di Stato per l'università, la ricerca scientifica e tecnologica: Luciano Guerzoni.

ORESTE ROSSI. — *Al Ministro dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che:

è in costruzione nel comune di Serravalle Scrivia (Alessandria) in località Praga un centro di vendita abbigliamento qualificabile commercialmente quale *outlet* (vendita in ogni stagione di prodotti di marca a prezzi sotto-listino) gestito da una multinazionale anglo-americana;

sarà attivo dalla metà del prossimo anno;

sono previsti 5 milioni di visitatori all'anno pari ad un traffico di almeno 2 milioni di autovetture;

non è stato previsto alcun adeguamento alla rete stradale in merito al previsto flusso sopra indicato;

il centro commerciale creerà un ingente danno economico alle aziende commerciali dello stesso settore merceologico (abbigliamento e calzature) dell'intera provincia di Alessandria, territorio che sta vivendo una grave crisi economica —:

se intenda verificare l'attendibilità della valutazione d'impatto ambientale effettuato dagli enti preposti. (4-23934)

RISPOSTA. — *L'interrogazione citata riguarda la costruzione di un centro vendita di abbigliamento nel Comune di Serravalle Scrivia (Alessandria) in località Praga.*

Sulla base di quanto comunicato dalla Prefettura di Alessandria, si riferisce che nello scorso mese di maggio sono stati aperti i cantieri per la realizzazione di un centro commerciale denominato « Città della Moda », inserito nello « SPAZIO 92 », che interesserà una superficie di 37.500 mq di cui 2.500 destinati a parcheggi auto e che prevede, fra l'altro, anche la costruzione di una piscina all'aperto di tipo « svedese » e di un velodromo (la cui pista raggiungerà 8 Km).

L'opera in questione sarà gestita da una multinazionale angloamericana denominata « Baa Mc Arthur Glenn », responsabile della realizzazione, manutenzione, nonché gestione dell'intero progetto e del complesso

commerciale che con i suoi 180 punti vendita sarà uno dei più grandi dell'Italia del Nord.

Il progetto, che per le sue dimensioni avrà certamente un impatto profondo sull'economia della zona, è fortemente osteggiato da alcune associazioni rappresentative degli esercenti del commercio, preoccupate per i risvolti che si avranno sulle piccole attività commerciali già esistenti, mentre altre organizzazioni sindacali, fra le quali la FILCA e CISL, giudicano positivamente l'iniziativa, la quale oltre a valorizzare l'intero territorio, apporterà indubbi vantaggi dal punto di vista occupazionale (circa 1.000 nuovi posti di lavoro).

Per quanto riguarda il problema della viabilità e del traffico, deve rilevarsi che il nuovo centro commerciale comporterà un aumento considerevole del traffico automobilistico (stimato dagli stessi progettisti in circa 2 milioni di auto/anno), assorbibile, anche se con qualche difficoltà, oltre che dalle attuali strade statali e provinciali, dal vicino casello dell'autostrada A/7 Genova Milano di Serravalle Scrivia.

L'intervento di cui si è illustrato il progetto potrebbe essere ascrivibile alla tipologia di opere indicate dal decreto del Presidente della Repubblica 12.4.1996 (atto di indirizzo e coordinamento in materia di VIA Regionale), all'allegato B punto 7, lettera b): progetti di sviluppo di aree urbane, nuove o in estensione interessanti superfici superiori ai 40 ha; progetti di sviluppo urbano all'interno di aree urbane esistenti che interessano superfici superiori ai 10 ha.

La competente Regione Piemonte avrebbe dovuto effettuare la verifica dell'applicabilità della procedura VIA di competenza regionale, secondo quanto stabilito dall'articolo 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996. Ove per altro gli interventi ricadano, anche parzialmente, in aree naturali protette, dovrebbe essere stata espletata obbligatoriamente la procedura di valutazione dell'impatto ambientale.

A tale proposito l'Ufficio VIA del Ministero dell'Ambiente richiederà alla regione Piemonte notizie circa l'ottemperanza a

quanto previsto dalle citate norme in materia di valutazione dell'impatto ambientale.

Il Sottosegretario di Stato per l'ambiente: Valerio Calzolaio.

RUFFINO. — Al Ministro delle finanze. — Per sapere — premesso che:

con mozione dell'8 marzo 1996 gli ispettori superiori del servizio ispettivo della D.r.e. per il Friuli-Venezia Giulia hanno presentato il grave disagio della categoria e la stessa cosa hanno fatto i loro colleghi di altre regioni;

tale istanza non ha avuto fino ad ora alcuna risposta;

nelle mozioni viene rilevata un'ingiustificata disparità di trattamento nella regolamentazione dei servizi ispettivi di due dipartimenti nello stesso ministero delle finanze (entrate e dogane);

le mozioni chiedono il ripristino della funzione dirigenziale degli ispettori dei servizi ispettivi delle direzioni regionali delle entrate, così come disposto dall'articolo 27 del regolamento dei servizi ispettivi del dipartimento del territorio e delle dogane, principio contenuto nella legge n. 358 del 1991, poi modificato solamente per il dipartimento entrate attraverso una errata corrige iscritta nel decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 febbraio 1994, n. 27, (dopo trentaquattro giorni dall'istituzione delle direzioni regionali);

in questo modo sono rimaste invariate tutte le nomine a capo divisione della D.r.e. — funzione dirigenziale — e affidate per lo più a funzionari di IX livello, ma di anzianità ed esperienza più limitata a quella degli ispettori, penalizzando questi ultimi sia sotto il profilo giuridico e professionale che economico;

viene chiesta inoltre l'autonomia del servizio ispettivo del dipartimento delle entrate separandolo dalla stretta dipendenza gerarchica della struttura che coordina e dirige gli stessi uffici che devono essere verificati —:

quale sia il parere del Ministro interrogato su quanto descritto, ed in parti-

colare se intenda intervenire per superare la denunciata disparità di trattamento e riconoscere la funzione dirigenziale agli ispettori dei servizi ispettivi delle direzioni regionali delle entrate. (4-12032)

RISPOSTA. — Con l'interrogazione cui si risponde gli interroganti hanno evidenziato la disparità di trattamento tra gli ispettori appartenenti ai servizi ispettivi del Dipartimento delle Entrate e gli ispettori assegnati ai servizi ispettivi del Dipartimento delle Dogane e del Dipartimento del Territorio, in quanto soltanto a questi ultimi sarebbe stata riconosciuta la funzione dirigenziale.

Pertanto l'interrogante ha chiesto di conoscere quali interventi si intendano adottare per eliminare tale disparità di trattamento e per attribuire autonomia ai servizi ispettivi regionali ora alle dipendenze gerarchiche delle Direzioni locali delle entrate.

Al riguardo, il Dipartimento delle Entrate ha preliminarmente rilevato che, in merito alle istanze avanzate in precedenza dagli ispettori di diverse Direzioni regionali, in più occasioni il Dipartimento stesso ha avuto modo di esprimere il proprio pensiero sulla problematica di che trattasi.

Ciò posto, il medesimo Dipartimento ha precisato che le questioni sollevate nella interrogazione muovono dall'errato presupposto secondo cui l'espletamento delle funzioni ispettive, in quanto tale, costituisce espletamento di funzione dirigenziale. Invero, l'attività ispettiva di cui trattasi può avere connotazioni diversificate in relazione alla complessità e delicatezza dell'incarico nonché alla rilevanza dell'ufficio oggetto di controllo; conseguentemente, le funzioni ispettive possono essere affidate anche a funzionari non dirigenti, come espressamente previsto dall'ordinamento.

Lo svolgimento di tali compiti, infatti, può essere attribuito:

a) al personale delle qualifiche ad esaurimento (articolo 25, comma 4, del decreto legislativo n. 29 del 1993);

b) al personale appartenente alla IX qualifica funzionale (articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 266 del 1987);

c) al personale appartenente alla VIII qualifica funzionale (decreto del Presidente della Repubblica n. 1219 del 1984, con cui sono stati individuati i profili professionali del personale dei Ministeri, in attuazione della legge n. 312 del 1980):

d) al personale appartenente all'area funzionale C, secondo quanto previsto nelle declaratorie riportate all'allegato A del Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al comparto dei Ministeri, per il quadriennio normativo 1998/2001.

Pertanto, ai dirigenti vengono affidate soltanto le funzioni ispettive di particolare complessità e rilevanza.

Analogamente, presso il Dipartimento delle Dogane, non tutte le attività ispettive vengono svolte da dirigenti. Infatti, presso le direzioni delle circoscrizioni doganali e gli uffici tecnici di finanza operano, tra l'altro, alle dirette dipendenze del dirigente della struttura, i servizi ispettivi, previsti con decreto ministeriale 6 ottobre 1995, ai quali è assegnato personale appartenente a qualifiche funzionali non inferiori alla ottava, per verifiche di gestione, di cassa e per riscontri amministrativo-contabili.

Per quanto concerne l'attribuzione delle funzioni ispettive svolte nell'ambito del Dipartimento del Territorio, il Dipartimento delle Entrate ha osservato che, anche in questo caso, l'attribuzione, soltanto a dirigenti, di tali funzioni viene effettuata in base alla loro rilevanza, atteso che gli uffici del territorio hanno competenza provinciale. Sono di numero non elevato e con competenze omogenee.

La dotazione degli ispettori del Dipartimento del Territorio è stata, pertanto, calibrata su uffici di consistente importanza, che presentano caratteristiche del tutto diverse da quelli del Dipartimento delle Entrate, essendo, questi ultimi più numerosi, disomogenei e di dimensioni estremamente diversificate, per cui anche l'attività ispettiva presenta differenti connotazioni, comprendendo anche funzioni di limitata rilevanza.

Il Dipartimento delle Entrate ha osservato, tuttavia, che, con l'attivazione degli uffici delle entrate che assorbono ed integrano competenze prima di più uffici (uffici delle imposte dirette, uffici IVA, uffici del registro e sezioni staccate delle Direzioni regionali delle entrate), la situazione è avviata verso un totale cambiamento: infatti, l'attività ispettiva verrà affidata a personale dirigenziale in quanto uffici di consistente rilevanza.

Infine, in merito all'auspicata autonomia dei servizi ispettivi regionali, il medesimo Dipartimento ha rilevato che le funzioni di coordinamento, di vigilanza, di programmazione e di indirizzo, prima riservate agli organi centrali, sono state decentrate agli organi periferici, nel rispetto dei principi contenuti nella legge 29 ottobre 1991, n. 358, concernente la ristrutturazione del Ministero delle finanze. Pertanto, ai direttori regionali delle entrate, ai quali sono state demandate le suddette funzioni da espletare nei confronti di tutti gli uffici operanti nell'ambito della regione di competenza, spetta il controllo anche nei confronti dei servizi ispettivi regionali.

Il Ministro delle finanze: Vincenzo Visco.

SAIA. — *Al Ministro dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che:

nei giorni scorsi il Corpo forestale ha rilevato un forte inquinamento del fiume Sangro, che era fino ad oggi uno dei corsi d'acqua più puri e meno inquinati della Regione Abruzzo;

già in passato nel fiume Sangro erano state rilevate tracce di rame in quantitativo tale da destare preoccupazione per il suo equilibrio biologico —:

quali iniziative intenda assumere il Ministro per far sì che vengano individuate e rimosse le cause dell'inquinamento, sì che il fiume torni alle sue originarie condizioni di purezza, tali da garantire appieno l'integrità del suo ecosistema.

(4-15139)

RISPOSTA. — *In merito a quanto segnalato nell'interrogazione citata, si comunica quanto segue.*

Le autorità locali interpellate dallo scrivente, con nota 28 gennaio 1998 e sollecitate con note successive dal Commissario di Governo della Regione Abruzzo, per avere notizie in merito ai quesiti esposti nell'interrogazione citata, non hanno fornito sufficienti ragguagli per permettere a questo dicastero di poter entrare nel merito puntuale delle questioni in essere.

Veniva pertanto predisposta un'indagine svolta dagli uffici del Ministero dell'Ambiente tramite strutture di controllo centrali, ANPA e NOE.

Da queste indagini non è risultato il « forte inquinamento del fiume Sangro » segnalato dall'interrogante.

Si è comunque provveduto a comunicare agli organi competenti, Regione Abruzzo e Autorità di bacino competente, la segnalazione dell'interrogante con la richiesta di informazioni sull'eventuale riscontro di fenomeni anomali di inquinamento.

Il Ministro dell'ambiente: Edo Ronchi.

SIMEONE. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

la sezione « Serg. Magg. Par. Stefano Paolicchi M.O.V.M. » dell'UNSIPO (Unione nazionale sottufficiali in congedo) ha rappresentato in diverse sedi, senza tuttavia ricevere alcun segnale di attenzione concreta, l'esigenza di procedere ad una revisione della normativa sui ruoli per quanto attiene, specificamente, alla categoria di cui al decreto legislativo n. 196 del 1995, eccependo giustamente che le richiamate disposizioni determinano di fatto, sia pure implicitamente, un'ambigua cancellazione ad avviso dell'interrogante della figura del sottufficiale in quanto « categoria », così violando i limiti della delega e, quindi, le norme costituzionali vigenti in materia —:

quali iniziative intendano porre in essere con la massima tempestività al fine

di recepire la legittima esigenza prospettata dalla sezione dell'UNSICO di Livorno.
(4-25040)

SIMEONE. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere quali provvedimenti intendano adottare e quali iniziative ritengano di porre tempestivamente in essere per superare l'attuale, inaccettabile configurazione dei ruoli « sergenti » e « marescialli » delle Forze armate, innaturalmente scissi per effetto della pervicace volontà di attuare un'equiparazione tra Forze armate e Polizia di Stato, pur non sussistendone i presupposti.
(4-25041)

RISPOSTA. — *Si risponde ad entrambe le interrogazioni in considerazione della loro affinità per argomento.*

In relazione alle problematiche indicate occorre considerare, preliminarmente, che per la categoria dei Sottufficiali, nel precedente assetto, era previsto un unico ruolo in cui confluiva sia il personale in servizio permanente, ossia vincolato da un rapporto di impiego stabile e continuativo, sia il personale in ferma volontaria e rafferma, che prestava servizio per un periodo di tempo determinato.

Successivamente, attraverso il procedimento di riordino, volto al raggiungimento di un'equa omogeneizzazione delle carriere e dei trattamenti economici con il corrispondente personale delle Forze di Polizia, sia ad ordinamento civile che militare (decreto legislativo n. 196/95), si è realizzata la riforma strutturale che ha ridisegnato l'intera architettura gerarchico-funzionale del personale non direttivo delle Forze Armate, definendo i compiti e le funzioni per i diversi ruoli.

Il carattere innovativo del provvedimento risiede proprio nella definizione delle funzioni, con riflessi sull'impiego e sulla gestione del personale interessato, in aderenza alla mutata realtà storica ed in sintonia con le esigenze del Nuovo Modello di Difesa.

In particolare, ai sensi del citato decreto legislativo il personale in ferma volontaria è confluito nel ruolo dei Volontari di

Truppa in servizio permanente, mentre i Sottufficiali sono stati inquadrati in due ruoli, quello dei Sergenti e quello dei Marescialli, propri della categoria dei Sottufficiali di cui, quindi, viene ribadita l'interezza. Non è stata attuata alcuna scissione della categoria, come d'altronde si evince anche dalla possibilità di transitare dal ruolo Sergenti a quello Marescialli.

In ultimo, per quanto attiene all'equiparazione tra Forze Armate e Polizia di Stato si ritiene la stessa pienamente legittima. Essa deriva essenzialmente dalla particolare posizione dell'Arma dei Carabinieri, che è contemporaneamente Forza di Polizia e componente delle Forze Armate. In sostanza il Sottufficiale dei Carabinieri ha la piena legittimità di essere equiparato al paritetico Sottufficiale della Polizia di Stato e, contestualmente, a parità di status militare, l'equiparazione non può non essere estesa ai colleghi delle Forze Armate.

Il Ministro della difesa: Carlo Scognamiglio Pasini.

VENDOLA. — *Al Ministro per la solidarietà sociale.* — Per sapere - premesso che:

la regione Puglia - Assessorato alla sanità e ai servizi sociali, in data 9 luglio 1999, con lettera prot. n. 42/SS/5405, avente per oggetto: « progetti sperimentali di cui alla legge n. 104/92 articolo 41-ter (legge quadro per l'assistenza sociale e i diritti delle persone portatrici di handicap) », ha invitato i comuni della regione « a far pervenire proprie proposte » entro e non oltre il 10 agosto 1999 « al fine di proporre alla Presidenza del Consiglio dei ministri - dipartimento per gli affari sociali, uno o più progetti che rispondano più compiutamente alle effettive esigenze della comunità pugliese »;

in data 5 agosto 1999, con atto n. 374, la giunta comunale di Parabita (Lecce), aderendo all'invito della regione Puglia, deliberava: « di prendere atto dell'intendimento di questo comune per la predisposizione della progettualità da redigere ai sensi della legge 104/92, da svolgere in

forma associata individuando nel comune di Matino (Lecce) il comune capofila. Il protocollo d'Intesa è stato concordato tra il comune di Parabita e i comuni di Matino, Tuglie e Collepasso (Lecce), per la gestione associata della progettazione di cui alla legislazione su richiamata: di autorizzare il comune capofila, ad intraprendere convenzione con esperto esterno in materia e in grado di implementare l'idea progettuale in base alle esigenze del bacino (comune capofila e gli altri comuni citati) ed essere, quindi, soggetto attuatore del succitato progetto qualora venisse finanziato; di dare atto che alla spesa si farà fronte con il contributo che verrà richiesto alla regione Puglia »;

il 9 agosto 1999, con atto n. 496, la Giunta municipale di Ugento (Lecce), già comune capofila di un protocollo d'intesa concluso con i comuni di Racale, Presicce e Acquarica del Capo (Lecce), per la predisposizione di progettualità ai sensi dell'articolo 41-ter della legge 104/92 deliberava: « di prendere atto della disponibilità pervenuta da parte della Società di servizi Total Target sottoscritta dal suo amministratore unico Dott. Cosimo Preite, conosciuto nell'ambito delle progettazioni e delle gestioni di servizi, nel contesto del territorio, a implementare la progettazione di cui all'oggetto e di rendersi disponibile all'eventuale attuazione; di dare incarico alla succitata società per l'attività di progettazione e relativa attuazione e gestione di tutto l'iter progettuale, qualora lo stesso venisse finanziato. Con la suddetta società si stipulerà regolare convenzione per l'avvio dei lavori »;

il 10 agosto 1999, con atto n. 214, la giunta municipale di Matino deliberava: « di prendere atto dell'intendimento di questo comune per la predisposizione della progettualità da redigere ai sensi della legge 104/92, da svolgere in forma associata, individuando nel comune di Matino il comune capofila. Del protocollo d'intesa, concordato tra questo comune e i comuni di Parabita, Tuglie, Collepasso per la gestione associata della progettazione di cui alla legislazione di che trattasi; di autoriz-

zare il comune capofila, ad intraprendere una convenzione con esterno esperto in materia e in grado di implementare l'idea progettuale in base alle esigenze del bacino ed essere, quindi, soggetto attuatore del succitato progetto qualora venisse finanziato; di dare atto che alla spesa si farà fronte con il contributo che verrà richiesto alla regione Puglia e che la realizzazione del progetto avverrà solo dopo l'erogazione del contributo regionale »;

sempre in data 10 agosto 1999, ultimo giorno utile per la presentazione dei progetti alla regione, la giunta municipale di Matino, con atto n. 215, con cui richiamava la sua precedente deliberazione n. 214/99, su proposta dell'assessore ai servizi sociali disponeva che: « vista la nota della S.r.l. Total Target con sede legale in Via Siena n. 10 in Parabita (Lecce), acquisita al protocollo del comune di Matino in data 5 agosto 1999 prot. n. 1760, a firma dell'amministratore unico Dott. Cosimo Preite, con la quale, nella persona del suo rappresentante offre il proprio servizio per svolgere attività di progettazione nell'ambito della legge 104/92. In riferimento alla nota succitata la giunta Municipale di Matino ha deliberato: di incaricare la S.r.l. Total Target alla predisposizione di uno schema di progetto per conto del bacino di utenza dei comuni sopra specificati, al fine di realizzare gli interventi di cui alla legge 104/92, da sottoporre alla regione Puglia per l'accesso ai finanziamenti; di dare incarico, altresì, alla Total Target per l'attività di progettazione con la relativa attuazione e gestione di tutto l'iter progettuale, in collaborazione e con la supervisione del comune capofila, qualora il progetto venisse finanziato, dando atto che in tale ipotesi si stipulerà una regolare convenzione per l'avvio dei lavori »;

nella stessa data (10 agosto 1999), con atto n. 305, anche la giunta comunale di Casarano (Lecce) deliberava: « di prendere atto della disponibilità della società di servizi, Total Target S.r.l. (rif. nota del 3 agosto 1999, prot. n. 20, acquisita nel protocollo generale del comune in data 9 agosto 1999 al n. 16431) di predisporre il

progetto ai sensi della legge 104/92 e, contestualmente, di approvare il progetto predisposto dalla società succitata; di dare atto che in caso di recepimento di tale idea progettuale della regione Puglia e di successivo finanziamento da parte del ministero per la solidarietà sociale, nonché di ricaduta finanziaria sul comune di Casarano, la Total Target S.r.l. di Parabita sarà l'impresa incaricata dell'attuazione del progetto dalla stessa elaborato con la denominazione di: Progetto Aquilone»;

il 21 settembre 1999 la Giunta regionale pugliese con atto n. 1368 ha deliberato: « di approvare ai fini della richiesta di finanziamento statale i progetti riportati in ordine prioritario nell'elenco allegato, in cui il progetto relativo ai comuni di Ugento, Racale, Presicce e Acquarica del Capo (Lecce) figura al 2° posto con una richiesta di finanziamento di 2.065.030.850; il progetto dei comuni di Martino, Parabita, Tuglie e Collepasso (Lecce) figura al 3° posto per un importo di 1.866.000.350; il progetto relativo al comune di Casarano (Lecce) al 14° posto per una somma di 1.400.703.588, per tutti questi progetti denominati « L'Aquilone » la società aggiudicataria è la Total Target S.r.l.;

la giunta municipale di Martino, con la relazione e su proposta dell'assessore ai servizi sociali, con delibera n. 215 del 10 agosto 1999 invece di incaricare il preposto ufficio comunale - così come previsto dal regolamento della giunta - della predisposizione dello schema di progetto per conto del bacino, ha deciso di dare incarico ad una società esterna. Tutto ciò è avvenuto senza indicare i motivi che impedivano all'ufficio comunale di predisporre tale progetto, dato che la Total Target Srl, avrebbe fatto esplicita richiesta alla giunta municipale di Martino della possibilità di svolgere attività così come previsto dalla legge 104/92, con la causale che la succitata società è conosciuta nell'ambito di tali progetti nel territorio in questione;

secondo l'interpretazione fornita dalla giurisprudenza l'articolo 38 della

legge n. 104/92, che dà la giurisprudenza sulle « convenzioni » prevede che: « per fornire i progetti i servizi di cui alla presente legge i comuni, anche consorziali tra loro, possono avvalersi dell'opera di associazione riconosciute e non riconosciute, di istituzioni private di assistenza non aventi scopo di lucro e di cooperative, mediante la conclusione di apposite convenzioni », trattasi di elencazione tassativa come è palesemente dimostrato dal fatto che: « gli enti di cui all'articolo 38 » sono richiamati anche a proposito dei « compiti delle regioni » dal successivo articolo 39 comma 2 lettera d);

la società aggiudicataria, Total Target Srl, risulta essersi costituita soltanto il giorno 1° settembre 1998 ed ha iniziato la sua attività il giorno 1° giugno 1999 (confronta Cciaa di Lecce, ufficio registri imprese); pertanto, l'affermazione che la stessa società è conosciuta nell'ambito delle progettazioni e gestioni di servizi nel contesto del territorio è del tutto priva di fondamento, dato l'esiguo lasso di tempo trascorso dalla data della sua attività (71 giorni);

nella delibera di assegnazione della giunta municipale di Martino non vengono spiegati i motivi che hanno prodotto l'assegnazione del progetto « Aquilone »; dato che nessun ente pubblico è stato gestito - sulla base di stesura di progetti - dalla Total Target Srl;

non si capisce come una società, che dovrebbe essere chiamata a gestire progetti di svariati miliardi, avente un capitale di soli 20 milioni (così come previsto dall'articolo 2474 del c.c. per la costituzione di questo tipo di società), di cui 6 milioni versati (esattamente il minimo previsto dall'articolo 2329 del c.c.), possa vantare i requisiti di idoneità in riferimento ai: « livelli delle prestazioni, la qualificazione del personale e l'efficienza organizzativa e operativa » i quali sono invece richiesti dall'articolo 38 della legge n. 104/92;

non si riesce a comprendere con quale criterio le amministrazioni aggiudicatrici abbiano potuto verificare la sussi-

stenza dei requisiti suesposti, dato che l'inizio dell'attività della Total Target S.r.l. è di appena due mesi;

l'affidamento del servizio effettuato dalle giunte municipale di Marino, Casarano e Ugento (Lecce) alla Total Target S.r.l. risulta essere palesemente in contrasto con la statuizione contenuta nell'articolo 32 comma 2 lettera f) della legge n. 142/90 che prevede la competenza del consiglio comunale in riferimento alla « concessione dei pubblici servizi » e all'« affidamento di attività o servizi mediante convenzione », inoltre, la norma contemplata al terzo comma della medesima legge stabilisce chiaramente che: « le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del comune »;

nella fattispecie in esame risulta, altresì, violato, il disposto dell'articolo 7 della legge n. 157/95 emanata come atto di ratifica della direttiva 92/50/Cee, in materia di appalti pubblici di servizi, che prevede la possibilità per le pubbliche amministrazioni di ricorrere alla trattativa privata solo in casi specifici e espressamente individuati dal 2° comma della norma in questione, tra i quali non rientra certamente il caso *de quo*. Il 3° comma del medesimo articolo prevede, inoltre, una norma di chiusura in virtù della quale: « in ogni altro caso si applicano le procedure » del pubblico incanto, della licitazione o dell'appalto concorso;

risulta all'interrogante che la predetta Total Target S.r.l. è costituita da due soci: dottor Cosimo Preite e il dottor Mario Romano (funzionario della regione Puglia), quest'ultimo risulterebbe parente del sindaco di Marino, dottor Cosimo Romano, il quale ha presieduto la giunta municipale di Marino nella quale è stato deliberato l'incarico a favore della società medesima. Se ciò fosse confermato, ciò integrerebbe un'ulteriore violazione di legge e specificatamente dell'articolo 19 della legge n. 265/99, il quale testualmente prescrive che gli amministratori locali « devono aste-

nersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado »;

desta non poche perplessità il fatto che il dottor Mario Romano, uno dei due soci della società, è un funzionario regionale, considerando che l'articolo 7 del decreto ministeriale del 6 agosto 1998 stabilisce che: « in conformità alle vigenti normative regionali e provinciali, le regioni dispongono i controlli sulla destinazione dei finanziamenti assegnati e prevedono strumenti di verifica dell'efficacia dell'intervento »; è evidente che si viene in questo modo a creare una sorta di identificazione tra controllante e controllato che certamente non può giovare all'imparzialità delle valutazioni necessarie;

è impossibile che le amministrazioni aggiudicatrici abbiano potuto valutare in maniera ponderata e attenta i progetti presentati, « rispondenti ai bisogni concreti e alle effettive esigenze della comunità » (lettera della regione Puglia del 9 luglio 1999 prot. n. 42/SS/5405), essendo che le delibere di assegnazione dell'incarico alla Total Target S.r.l. sono datate con i giorni 9-10 agosto 1999 (termine ultimo), giorni coincidenti con le date di presentazione delle relative richieste di finanziamenti inoltrate alla regione Puglia;

la giunta municipale di Marino, il giorno 10 agosto 1999 (ultimo giorno utile per la presentazione dei progetti alla regione), è riuscita in un solo giorno a:

a) deliberare l'assegnazione dell'incarico di progettazione alla Total Target S.r.l.;

b) farsi consegnare i progetti redatti dalla suddetta in un tempo brevissimo;

c) spedire il tutto alla regione Puglia tenendo all'oscuro il consiglio comunale, difatti la delibera consiliare di assegnazione alla società in questione veniva redatta il 12 agosto 1999;

la Giunta regionale pugliese ha deliberato l'approvazione di 45 progetti e con-

testualmente trasmessi al ministero interessato in data 21 settembre 1999. Il decreto ministeriale del 25 febbraio 1999 prevede che l'approvazione e relativa trasmissione dei progetti finanziati doveva essere effettuata entro il termine ultimo del 10 settembre 1999;

in data 2 novembre 1999 è stato concluso un'ulteriore protocollo d'intesa tra i comuni di: Ugento (comune capofila), Martino, Tuglie, Parabita, Racale, Collepasso, Acquarica del Capo e Presicce (Lecce), per la predisposizione di progettualità ai sensi dell'articolo 39 della legge n. 104/92, con il quale si autorizza il comune capofila: « ad intraprendere convenzione con esperto esterno in materia ed in grado di implementare l'idea progettuale in base alle esigenze del bacino ed essere quindi soggetto attuatore del succitato progetto qualora venisse finanziato »;

sarebbe evidente che l'ente aggiudicatario dovrebbe essere anche in questo caso la medesima società che redige i progetti ai sensi dell'articolo 41-ter della predetta legge, e quindi, la Total Target S.r.l. -;

quale giudizio si dia sulle vicende suddescritte e quale opera di verifica e di riscontro delle informazioni riportate nella presente interrogazione si intenda compiere;

quali misure intenda adottare per assicurare una effettiva, imparziale ed accurata selezione dei progetti presentati ai sensi della legge n. 104/92, e dei soggetti che la medesima legge contempla all'articolo 38 (cooperative, associazioni non aventi scopo di lucro);

con quali criteri oggettivi possa una società costituitasi in un breve lasso di tempo (Total Target S.r.l.) gestire il progetto « L'Aquilone », per un importo di svariati miliardi;

quali iniziative si intenda porre in essere per garantire che la legge n. 104/92, con le relative opportunità di finanziamento, non venga aggirata né manipolata né violata;

quali misure si reputino necessarie per impedire che i finanziamenti si riversino su progetti viziati da evidenti violazioni della legge n. 104/92, piuttosto che su progetti rispondenti a tutti i crismi della legalità e agli interessi superiori della collettività. (4-27156)

RISPOSTA. — In riferimento all'atto ispettivo citato, rappresento quanto segue.

Il Dipartimento per gli affari sociali finanzia i progetti sperimentali previsti dall'articolo 41-ter della legge 104/92, così come modificata dalla legge 21 maggio 1998, n. 162 recante « Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernenti misure di sostegno in favore di persone con handicap grave ». Il finanziamento di tali progetti è conseguente e subordinato alla delibera di approvazione dei progetti stessi da parte delle Regioni competenti così come è compito delle Regioni disporre i controlli sulla destinazione del finanziamento assegnato e sull'efficacia dell'intervento.

Compete, inoltre, agli enti locali, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e statutaria, in base agli articoli 10 e 38 della citata legge n. 104/92, prevedere le modalità per sostenere gli interventi promossi sul territorio a favore delle persone disabili.

Il Dipartimento per gli affari sociali, attraverso la Commissione appositamente istituita, valuta la rispondenza dei contenuti del progetto ai requisiti indicati dal decreto ministeriale 6 agosto 1998, recante « Modalità e criteri per presentazione e la valutazione dei progetti sperimentali di cui all'articolo 41-ter della legge 104/92 ».

La richiesta di finanziamento per l'intero « pacchetto » progetti denominato « L'Aquilone », gestito dalla società Total Target S.r.l., non risulta essere stata proposta, dalla suddetta Commissione, per l'esercizio finanziario 1999, in quanto la Delibera di approvazione della Regione è stata formalizzata oltre i termini previsti dal decreto ministeriale 25.2.1999.

Il Ministro per la solidarietà sociale: Livia Turco.

ZACCHERA. — *Al Ministro della difesa.*
— Per sapere — premesso che:

in data 12 ottobre 1994 il maresciallo maggiore Aldo D'Arienzo, nato a Carinola (Caserta) il 2 gennaio 1948 è stato collocato a riposo per « riforma » dalla commissione medica ospedaliera di Torino con verbale 4452;

in data 28 novembre 1994 l'interessato presentava per via gerarchica domanda di pensione privilegiata ordinaria in quanto gli era stata riconosciuta la dipendenza da causa di servizio dell'infermità che l'aveva portato ad essere collocato a riposo;

per ben quattro anni non è giunto alcun riscontro ministeriale;

in data 11 giugno 1998 (pos. 95055/A — elenco 24) il ministero della difesa, direzione generale per il personale militare 7^a divisione TEB, comunicava che non era stata riconosciuta la relativa causa di servizio da parte della commissione per le pensioni privilegiate ordinarie;

l'interessato si era già rivolto al suddetto ministero in data 1° luglio 1998 senza ottenere alcun riscontro;

egli ora si trova in una situazione di assoluta incertezza anche perché, se dovesse rientrare in servizio, avrebbe comunque pesanti ripercussioni sulla propria carriera professionale —:

per quali motivi la definizione della posizione di un militare già in servizio debba comportare pratiche burocratiche che dopo quattro anni non sono state ancora definite;

se non ritenga di intervenire per sollecitare un'equa definizione della vicenda;

se i contraddittori esiti delle due commissioni non debbano comunque comportare danni all'interessato e quindi gli debbano essere sempre riconosciuti i titoli che avrebbe maturato se fosse rimasto in servizio;

perché, comunque, dalla data della decisione della Commissione pensioni ministeriali (e cioè il 18 aprile 1997) debbano passare ben 14 mesi perché venga notificato un atto all'interessato;

se non si ritenga necessaria una profonda revisione dei tempi e dei modi di decisione per casi come quello qui prospettato. (4-21244)

RISPOSTA. — *Il ritardo nella definizione della pratica del M.llo D'Arienzo è conseguente ad una iniziativa assunta dall'Amministrazione nell'esclusivo interesse del richiedente, a fronte della diversità di giudizio espresso sul caso dal Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie e dalla Commissione Medico Ospedaliera. In ragione di ciò le competenti Direzioni Generali, quella delle pensioni e quella del personale militare hanno rimesso la questione al Collegio medico legale affinché la discordanza dei giudizi si risolva in una definizione univoca.*

Al riguardo si ammette che i tempi di trattazione ancorché condizionati dalla complessità del procedimento si sono rivelati eccessivi e incompatibili con la corretta applicazione dei principi che presidono al rapporto tra cittadini e Pubblica Amministrazione. Pertanto l'Amministrazione provvederà ad assumere ogni idonea iniziativa verificando anche l'opportunità di modificare e semplificare la normativa vigente in materia, al fine di contenere entro limiti ragionevoli i tempi delle procedure.

Quanto alla posizione di « stato » del Sottufficiale si conferma che il Maresciallo Maggiore Aldo D'Arienzo, con decreto n. 1932 del 16 aprile 1995 è stato collocato in « congedo assoluto » per infermità. Tale posizione esclude la possibilità di « rientrare in servizio » e pertanto non vi è alcun rischio di eventuali ripercussioni sulla carriera del Sottufficiale dovute al procedimento amministrativo in corso.

Il Ministro della difesa: Carlo Scognamiglio Pasini.